



**Politecnico
di Torino**

Area
Edilizia e Logistica

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in quattro lotti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria in relazione a lavori individuati nei programmi triennali del Politecnico di Torino – Durata triennale con opzione di rinnovo per un anno.

Lotto 2 - CIG 9291139A72

Stipulazione di un accordo quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di appalti attuativi, per un importo massimo stimato di euro 3.000.000,00 (tremilioni), aventi ad oggetto i servizi tecnici di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, integrata), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il supporto al RUP e altre prestazioni specialistiche, relativamente a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni), tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico di Torino e nei suoi successivi aggiornamenti.

SOMMARIO

PREMESSA	6
A - Oggetto e Lotti	6
B - Natura giuridica e obbligazioni essenziali	7
C - Assegnazione degli Appalti Attuativi	7
D - Esecuzione degli Appalti Attuativi	7
 TITOLO I - DELLE DISPOSIZIONI GENERALI	 8
Capo I - Definizioni	8
Articolo 1 (Individuazione)	8
Capo II - Elementi essenziali	12
Articolo 2 (Natura e oggetto)	12
Articolo 3 (Integrazione dell'oggetto)	13
Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro)	13
Articolo 5 (Valore dell'Accordo Quadro)	13
Articolo 6 (Corrispettivo)	14
Capo III - Assegnazione degli Appalti Attuativi	15
Articolo 7 (Assegnazione degli Appalti Attuativi)	15
Articolo 8 (Assegnazione contemporanea di più Appalti Attuativi)	16
 TITOLO II - DEI SERVIZI	 17
Capo I - Oggetto	17
Articolo 9 (Individuazione)	17
Articolo 10 (Assegnazione scorporata o congiunta dei Servizi)	18
Articolo 11 (Coordinamento delle prestazioni)	18
Capo II - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	18
Articolo 12 (Contenuto)	18
Articolo 13 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)	19
Articolo 14 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)	19
Capo III - Progettazione Definitiva	20
Articolo 15 (Contenuto)	20
Articolo 16 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)	20
Articolo 17 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)	21
Articolo 18 (Prezzi)	21
Articolo 19 (Asseverazione)	21
Capo IV - Progettazione Esecutiva	21
Articolo 20 (Contenuto)	21
Articolo 21 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)	22
Articolo 22 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)	22
Articolo 23 (Prezzi e asseverazione)	22
Capo V - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	23
<i>Sezione I - Fase di Progettazione Esecutiva</i>	<i>23</i>
Articolo 24 (Contenuto - Piani di sicurezza e coordinamento)	23
<i>Sezione II - Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica o Definitiva</i>	<i>24</i>
Articolo 25 (Contenuto)	24
Capo VI - Direzione Lavori	24
<i>Sezione I - Direttore Lavori</i>	<i>24</i>
<i>Paragrafo I - Norme generali</i>	<i>24</i>
Articolo 26 (Funzioni e responsabilità)	24
Articolo 27 (Compiti integrativi)	25
<i>Paragrafo II - Compiti integrativi nella fase preliminare</i>	<i>25</i>
Articolo 28 (Verbale di consegna lavori)	25

<i>Paragrafo III - Compiti integrativi nella fase di esecuzione</i>	25
Articolo 29 (Verifiche, accessi, riunioni)	25
Articolo 30 (Subappalto)	25
Articolo 31 (Rilevazione dei dati sulla presenza in cantiere di imprese, operai e mezzi)	25
Articolo 32 (Vigilanza sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori)	26
Articolo 33 (Gestione delle riserve)	26
Articolo 34 (Adempimenti al termine dei lavori)	26
<i>Paragrafo IV - Compiti integrativi in materia di controllo amministrativo e contabile</i>	26
Articolo 35 (Stati Avanzamento Lavori)	26
<i>Paragrafo V - Ulteriori compiti integrativi</i>	26
Articolo 36 (Assistenza amministrativa, relazioni e rapporti, elaborati e atti tecnici)	27
<i>Sezione II - Ufficio di Direzione Lavori</i>	27
Articolo 37 (Funzioni e composizione)	27
Articolo 38 (Presenza in cantiere)	28
Capo VII - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	28
Articolo 39 (Contenuto)	28
Articolo 40 (Compiti specifici)	28
Capo VIII - Supporto al RUP	30
Articolo 41 (Contenuto)	30
Articolo 42 (Supporto in fase di pianificazione e programmazione)	30
Articolo 43 (Supporto nella supervisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)	30
Articolo 44 (Supporto nella predisposizione delle schede fabbisogno e delle schede tecniche)	30
Articolo 45 (Revisione e adeguamento degli standard progettuali della Stazione Appaltante)	30
Articolo 46 (Supporto nelle procedure di verifica della congruità dei prezzi di appalto)	31
Articolo 47 (Supporto nella programmazione e progettazione di procedure di affidamento di appalti di lavori)	31
Capo IX - Prestazioni Specialistiche	31
<i>Sezione I - Progettazione specialistica</i>	31
Articolo 48 (Contenuto)	31
<i>Sezione II - Relazioni geologiche e geotecniche</i>	32
Articolo 49 (Contenuto)	32
Articolo 50 (Specifiche Tecniche delle relazioni geologiche)	32
Articolo 51 (Specifiche Tecniche delle relazioni geotecniche)	33
Articolo 52 (Pianificazione delle indagini e delle prove)	33
<i>Sezione III - Relazioni idrauliche e idrologiche</i>	34
Articolo 53 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni idrauliche)	34
Articolo 54 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni idrologiche)	34
<i>Sezione IV - Relazioni archeologiche</i>	34
Articolo 55 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni archeologiche)	34
<i>Sezione V - Relazioni sismiche</i>	35
Articolo 56 (Contenuto e Specifiche Tecniche)	35
<i>Sezione VI - Esecuzione di rilievi</i>	35
Articolo 57 (Contenuto)	35
Articolo 58 (Specifiche Tecniche)	36
Articolo 59 (Attività funzionali)	36
<i>Sezione VII - Servizi relativi all'inserimento urbanistico</i>	36
Articolo 60 (Contenuto)	36
Articolo 61 (Rilievi)	36
Articolo 62 (Studi di inserimento urbanistico)	37
<i>Sezione VIII - Servizi relativi all'impatto ambientale e al monitoraggio ambientale</i>	37
Articolo 63 (Contenuto)	37
Articolo 64 (Studio di impatto ambientale)	37
Articolo 65 (Piano di monitoraggio ambientale)	37
<i>Sezione IX - Relazioni acustiche</i>	37
Articolo 66 (Contenuto)	37
Articolo 67 (Specifiche Tecniche)	38

<i>Sezione X - Restauro</i>	38
Articolo 68 (Contenuto)	38
<i>Sezione XI - Diagnosi Energetica</i>	39
Articolo 69 (Contenuto)	39
Articolo 70 (Specifiche Tecniche)	39
Articolo 71 (Soggetti)	39
<i>Sezione XII - Certificazione Energetica</i>	40
Articolo 72 (Contenuto)	40
<i>Sezione XIII - Predisposizione dei contenuti progettuali secondo il protocollo ITACA</i>	40
Articolo 73 (Contenuto e oggetto)	40
<i>Sezione XIV - Servizi Antincendio</i>	41
Articolo 74 (Contenuto)	41
Articolo 75 (Obbligazioni del Contraente)	41
<i>Sezione XV - Servizi DOCFA</i>	42
Articolo 76 (Contenuto)	42
<i>Sezione XVI – Disposizioni comuni alle Prestazioni Specialistiche</i>	42
Articolo 77 (Obblighi dell’Assegnatario)	42
Capo X - Progettazione Integrata	42
Articolo 78 (Presupposti)	42
Articolo 79 (Contenuto)	42
Articolo 80 (Disciplina)	42
 TITOLO III - DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE	 44
Capo I – Disposizioni generali	44
Articolo 81 (Principi relativi all’esecuzione)	44
Articolo 82 (Soggetti)	44
Articolo 83 (Interpretazione)	44
Articolo 84 (Comunicazioni relative all’esecuzione)	44
Capo II - Termini	45
Articolo 85 (Termini di esecuzione delle prestazioni)	45
Articolo 86 (Termini di pagamento e fatturazione)	45
Capo III - Obbligazioni del Contraente	46
Articolo 87 (Norma generale)	46
Articolo 88 (Gruppo di Lavoro)	46
Articolo 89 (Sedi e reperibilità)	47
Articolo 90 (Dichiarazioni specifiche)	47
Articolo 91 (Obbligazioni specifiche)	48
Articolo 92 (Subappalto)	48
Articolo 93 (Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro)	48
Capo IV - Vigilanza, contestazioni, inadempimenti e penali	49
Articolo 94 (Vigilanza)	49
Articolo 95 (Contestazioni)	49
Articolo 96 (Risoluzione)	49
Articolo 97 (Penali)	50
Capo V - Garanzia definitiva e coperture assicurative	51
Articolo 98 (Garanzia definitiva)	51
Articolo 99 (Assicurazioni)	51
Capo VI - Vicende modificative o estintive del Contratto	52
Articolo 100 (Rinvio)	52
Articolo 101 (Divieto di cessione del Contratto)	52
 TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINALI	 53
Articolo 102 (Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento)	53
Articolo 103 (Gestione informativa dei progetti)	53
Articolo 104 (Lingua ufficiale)	54

Articolo 105 (Controversie)	54
Articolo 106 (Obblighi di riservatezza)	54
Articolo 107 (Spese e oneri fiscali)	54
Articolo 108 (Trattamento dei dati personali)	55
Articolo 109 (Norme applicabili)	55
Articolo 110 (Allegati)	55

PREMESSA

A - Oggetto e Lotti

Il Politecnico di Torino intende razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali per conseguire un duplice obiettivo: da un lato, disporre di professionisti esterni che per numero e capacità siano in grado di supportare il personale interno, in un contesto in cui sono molti e rilevanti gli interventi inseriti con alta priorità nel programma triennale dei lavori pubblici; dall'altro lato, consentire uno spedito avvio degli incarichi a professionisti già selezionati con procedure aperte alla massima concorrenza, assicurando così un'adeguata programmazione e un'efficace attuazione della spesa, nonché economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Per tali ragioni, con decreto del Direttore Generale n. 1156 del 26.07.2022, il Politecnico ha deciso di individuare quattro operatori economici con i quali stipulare altrettanti Accordi Quadro ad unico operatore economico, finalizzati alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi aventi ad oggetto: *a)* per i Lotti 1, 2, 3 la Progettazione e i Servizi Integrativi, che comprendono i Servizi di Progettazione (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Integrata), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il supporto al RUP e altre Prestazioni Specialistiche, nonché *b)* per il Lotto 4, la Verifica di Progetto ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

L'importo dei lavori che definisce ciascuno dei tre Lotti di cui alla precedente *lettera a)* (Lotti 1, 2, 3) è stato individuato sulla base delle esigenze che emergono dal programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico di Torino vigente alla data di pubblicazione del Bando, distinguendo tre fasce di opere che includono interventi ritenuti omogenei tra loro, in modo tale da consentire per ciascun Lotto la selezione di professionisti dotati dei requisiti che più si adattino alla diversa entità dei lavori.

Quanto alla Verifica di Progetto di cui alla precedente *lettera b)*, è stata fatta oggetto di un Lotto a parte (Lotto 4), trattandosi di prestazione che si è ritenuto necessario e opportuno scorporare dalla Progettazione e dai Servizi Integrativi, aggiudicandola a un operatore economico diverso da ciascuno degli aggiudicatari dei primi tre Lotti.

Al contempo si è reputato necessario che ciascun Lotto (1 - 4) fosse aggiudicato a un unico operatore economico.

Segnatamente, il **Lotto 1** è volto alla stipulazione di un Accordo Quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi, per un importo massimo stimato di euro 7.300.000,00 (settemilionitrecentomila), aventi ad oggetto i Servizi tecnici di Progettazione (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Integrata), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Supporto al RUP e altre Prestazioni Specialistiche, relativamente a lavori di importo pari o superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni), tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti.

Il **Lotto 2** è volto alla stipulazione di un Accordo Quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi, per un importo massimo stimato di euro 3.000.000,00 (tremilioni), aventi ad oggetto: *a)* i Servizi tecnici di Progettazione (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Integrata), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Supporto al RUP e altre Prestazioni Specialistiche, relativamente a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni), tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti.

Il **Lotto 3** è volto alla stipulazione di un Accordo Quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi, per un importo massimo stimato di euro 3.500.000,00 (tremilioncinquecentomila), aventi ad oggetto i Servizi tecnici di Progettazione (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Integrata), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Supporto al RUP e altre Prestazioni Specialistiche, relativamente a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti.

Il **Lotto 4** è volto alla stipulazione di un Accordo Quadro a unico operatore economico finalizzato alla successiva assegnazione di Appalti Attuativi, per un importo massimo stimato di euro 700.000,00, aventi ad oggetto il Servizio di Verifica di Progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice, relativamente a lavori tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti.

Il presente Capitolato disciplina l'Accordo Quadro relativo al Lotto 2.

B - Natura giuridica e obbligazioni essenziali

L'Accordo Quadro ha natura giuridica di **contratto normativo**, nel senso che individua tutti gli elementi essenziali e i termini delle prestazioni che possono essere affidate con gli Appalti Attuativi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro ed entro l'importo massimo del Lotto stimato nel Disciplinare.

L'Accordo Quadro non è per il Politecnico di Torino fonte di obbligazione alcuna ad assegnare al Contraente Appalti Attuativi, tantomeno per un quantitativo minimo predefinito, restando il Politecnico libero anche di svolgere al proprio interno le prestazioni incluse nel programma triennale dei lavori pubblici, o di affidarle ad altri operatori economici, anche in funzione di esigenze sopravvenute derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, o comunque di aggiornamenti del programma.

Per contro, il Contraente dell'Accordo Quadro è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che il Politecnico gli assegna in base all'Accordo Quadro medesimo.

C - Assegnazione degli Appalti Attuativi

Gli Appalti Attuativi sono assegnati al Contraente (aggiudicatario del Lotto) in conformità agli elementi essenziali e ai termini delle prestazioni definiti nell'Accordo Quadro.

Il Contraente potrà ricevere l'assegnazione di più Appalti Attuativi anche contemporaneamente.

È onere del concorrente, in sede di partecipazione alla Procedura, proporre un Gruppo di Lavoro e strategie di pianificazione delle prestazioni proporzionati al numero di potenziali Appalti Attuativi assegnabili per il Lotto, desumibile sulla base degli interventi elencati **nel programma triennale dei lavori del Politecnico vigente alla data di pubblicazione del Bando** (consultabile all'indirizzo https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126060).

D - Esecuzione degli Appalti Attuativi

Gli Appalti Attuativi sono eseguiti, oltre che in conformità alle Norme e alle Regole dell'Arte, nel rispetto del Capitolato e delle Clausole Contrattuali in generale, che individuano compiutamente le prestazioni da rendersi dall'Assegnatario nel caso concreto.

Il corrispettivo degli Appalti Attuativi è definito utilizzando il Prezzario di cui al successivo **Articolo 6 (Corrispettivo)** e all'**Allegato "A"**, applicando sui prezzi ivi indicati il ribasso offerto dal Contraente in sede di gara, per la quota al netto degli oneri per la sicurezza ove previsti. Nel medesimo articolo è contenuta la disciplina sulla revisione dei prezzi.

TITOLO I - DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Definizioni

Articolo 1 (Individuazione)

1. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nei Documenti di Gara, le parole e le espressioni usate nel presente Capitolato e negli altri Documenti di Gara e contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno il significato qui di seguito indicato, indifferentemente dalla circostanza che, ove consentito lessicalmente, siano utilizzate al singolare o al plurale.
2. Quanto agli **atti contrattuali o relativi all'esecuzione contrattuale**:
 - ✓ **«Accordo Quadro»** significa il testo contrattuale dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice, stipulato per il Lotto oggetto del presente Capitolato tra il Politecnico e il Contraente, in conformità allo Schema di Contratto e all'aggiudicazione.
 - ✓ **«Appalti Attuativi»** significa i singoli appalti assegnati al Contraente in attuazione dell'Accordo Quadro e nei modi e nelle forme di cui al successivo [Capo III - Assegnazione degli Appalti Attuativi](#) del presente Titolo.
 - ✓ **«Capitolato»** significa il presente Capitolato Speciale d'Appalto relativo al **Lotto 2** della Procedura.
 - ✓ **«Contratto»** significa, a seconda del contesto in cui l'espressione è utilizzata, l'Accordo Quadro, o i conseguenti Appalti Attuativi, o l'insieme del primo e dei secondi.
 - ✓ **«Clausole Contrattuali»** significa le disposizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto, con tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi il Capitolato e l'Offerta con i relativi allegati.
 - ✓ **«Documenti di Gara»** significa congiuntamente il Bando, il Disciplinare e il Capitolato, con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo Schema di Contratto e il Patto d'Integrità, unitamente a tutti gli altri atti adottati dal Politecnico nel corso della Procedura, questi ultimi relativamente al Lotto oggetto del presente Capitolato.
 - ✓ **«Invito a Contrarre»** significa l'atto con cui il Politecnico, una volta determinato l'oggetto dell'Appalto Attuativo, invita il Contraente alla stipulazione dell'Appalto Attuativo medesimo, secondo la disciplina contenuta al successivo [Capo III - Assegnazione degli Appalti Attuativi](#).
 - ✓ **«Offerta»** significa l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico presentati dal concorrente poi risultato aggiudicatario del presente Lotto della Procedura, i quali, con la stipulazione del Contratto, diventano parti integranti del suo contenuto, nel senso che il Contraente è tenuto a osservare ogni dichiarazione o proposta formulata, segnatamente, nella propria Offerta Tecnica e nella propria Offerta Economica, le quali con la sottoscrizione del Contratto acquistano natura di obbligazioni contrattuali.
 - ✓ **«Prezzario»** significa l'insieme dei tariffari utilizzati per definire il corrispettivo dei Servizi oggetto degli Appalti Attuativi, secondo quanto disciplinato al successivo [Articolo 6 \(Corrispettivo\)](#) e all'[Allegato "A"](#).
 - ✓ **«Procedura»** significa la procedura aperta avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
 - ✓ **«Regole dell'Arte»** significa i requisiti qualitativi e funzionali che l'oggetto della prestazione deve presentare secondo una regola tecnica contenuta in una Norma, o derivante da una prassi consolidata del settore, o ancora imposta dagli obblighi generali e specifici di diligenza, prudenza e perizia.
 - ✓ **«Container Informativo» o «Contenitore Informativo»** significa l'insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un "file", di un sistema, o di una struttura

gerarchica. Comprende “sottodirectory”, “file” di informazioni (incluso il modello, il documento, la tabella, il prospetto), o un sottoinsieme distinto di un “file” di informazioni come un capitolo o sezione, livello o simbolo.

- ✓ «**Specifiche Tecniche**» significa l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti cui deve conformarsi l’Assegnatario nell’esecuzione di ogni prestazione oggetto dei Servizi inclusi in ciascun Appalto Attuativo. Le Specifiche Tecniche individuate nel Capitolato si intendono in tutti i casi come specifiche **minime**, nel senso che l’Assegnatario: **a)** è tenuto a osservare le ulteriori, maggiori, o migliori specifiche che egli stesso abbia proposto in sede di Offerta Tecnica, o che il Politecnico abbia precisato a integrazione dell’Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità; **b)** è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere i Servizi secondo le Norme e le Regole dell’Arte.

3. Quanto ai **soggetti**:

- ✓ «**Assegnatario**» significa il Contraente assegnatario di un Appalto Attuativo.
- ✓ «**Contraente**» significa l’operatore economico che ha stipulato l’Accordo Quadro all’esito dell’aggiudicazione della Procedura.
- ✓ «**DEC**» significa il Direttore dell’Esecuzione del singolo Appalto Attuativo, le cui funzioni e i cui compiti sono previsti dal Codice.
- ✓ «**Gruppo di Lavoro Base**» significa l’insieme dei professionisti indicati dal Contraente nell’Organigramma facente parte dell’Offerta Tecnica (cioè i soli professionisti le cui prestazioni non sono subappaltabili e unicamente nel numero minimo richiesto dal Disciplinare, all’articolo 8.2.2 e all’articolo 17.1, lettera B.1).
- ✓ «**Gruppo di Lavoro**» senz’altra precisazione significa il complesso di professionisti offerti dal Contraente nell’Offerta Tecnica (cioè sia i professionisti del Gruppo di Lavoro Base, sia quelli aggiuntivi che il Contraente nell’Offerta Tecnica si è impegnato a mettere a disposizione del Politecnico direttamente ai sensi dell’articolo 17.1, lettera B.2 del Disciplinare).
- ✓ «**Gruppo di Lavoro Dedicato all’Appalto Attuativo**» o semplicemente «**Gruppo di Lavoro Dedicato**» significa il Gruppo di Lavoro attivato dal Politecnico per ciascun Appalto Attuativo, ai sensi del successivo [Capo III - Assegnazione degli Appalti Attuativi](#).
- ✓ «**Impresa Appaltatrice**» significa l’operatore economico, o il raggruppamento comunque denominato di operatori economici, al quale siano affidati i lavori di realizzazione di un’opera cui si riferiscono le prestazioni oggetto dei Servizi.
- ✓ «**Parti**» sono, nell’Accordo Quadro, il Politecnico e il Contraente, e, nei singoli Appalti Attuativi, il Politecnico e l’Assegnatario, quando congiuntamente indicati.
- ✓ «**Politecnico**», o «**Committente**», o «**Stazione Appaltante**», o ancora «**Ateneo**», significa il Politecnico di Torino.
- ✓ «**Professionista Incaricato**» significa il Professionista appartenente al Gruppo di Lavoro che, nell’esecuzione di un Appalto Attuativo, è incaricato dell’esecuzione di uno o più Servizi inclusi nello stesso.
- ✓ «**Referente Tecnico**» significa il soggetto nominato dal Contraente e appartenente al Gruppo di Lavoro che rappresenta a ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all’esecuzione contrattuale, disciplinato al successivo [Articolo 82 \(Soggetti\)](#).
- ✓ «**RUP**» significa il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro oppure, se diverso, il Responsabile Unico del Procedimento del presente Lotto della Procedura, le cui funzioni ed i cui compiti sono previsti dal Codice e dalla Legge 241/1990.
- ✓ «**RUP dell’Opera**» significa il Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione dei lavori o dell’opera curati dal Politecnico.

4. Quanto ai **Servizi e ai relativi Professionisti**:

- ✓ «**Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**» significa il Servizio disciplinato al Capo V - Coordinamento della Sicurezza in fase di **Progettazione**) del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione**» significa il Servizio disciplinato al Capo VII - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Coordinatore della Sicurezza**» significa il Professionista Incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione o in fase di Esecuzione.
 - ✓ «**Direzione Lavori**» significa il Servizio disciplinato al **Capo VI - Direzione Lavori** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Direttore Lavori**» significa il Professionista Incaricato dell'esecuzione del Servizio di Direzione Lavori.
 - ✓ «**Prestazioni Specialistiche**» significa uno o più dei Servizi disciplinati al **Capo IX - Prestazioni Specialistiche** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Progettazione e Servizi Integrativi**» significa congiuntamente tutti i Servizi disciplinati al successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**, ad eccezione della Progettazione Integrata, e pertanto significa, quando congiuntamente indicati, la Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, la Progettazione Definitiva, la Progettazione Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Supporto al RUP e le Prestazioni Specialistiche.
 - ✓ «**Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica**» significa il Servizio disciplinato al **Capo II - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Progettazione Definitiva**» significa il Servizio disciplinato al **Capo III - Progettazione Definitiva** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Progettazione Esecutiva**» significa il Servizio disciplinato al **Capo IV - Progettazione Esecutiva** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Progettazione Integrata**» significa il servizio disciplinato al **Capo X - Progettazione Integrata** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
 - ✓ «**Progettazione**» o «**Progetto**» senz'altra precisazione significa la fase di progettazione o il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, oppure il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della clausola.
 - ✓ «**Progettista**»: significa il Professionista Incaricato dell'esecuzione di uno o più dei Servizi di Progettazione.
 - ✓ «**Servizi**» senz'altra precisazione significa ciascun complesso di prestazioni, disciplinate in singoli Capi, Sezioni o paragrafi del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**, oggetto dell'Accordo Quadro e degli Appalti Attuativi, ivi comprese le relative prestazioni accessorie.
 - ✓ «**Supporto al RUP**» significa il Servizio disciplinato al **Capo VIII - Supporto al RUP** del successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.
2. Quanto alle **leggi, ai decreti e agli altri atti dell'Autorità**:
- ✓ «**Codice**» è il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici.
 - ✓ «**D.M. Ambiente 11 ottobre 2017**» è il decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».
 - ✓ «**D.M. Giustizia 17 giugno 2016**» è il decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016

recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

- ✓ **«D.M. Infrastrutture 263/2016»** è il decreto del Ministro delle Infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263, «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50».
- ✓ **«D.M. Infrastrutture 49/2018»** è il decreto del Ministro delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- ✓ **«D.M. Interno 16 febbraio 1982»** è il decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».
- ✓ **«D.M. Sviluppo Economico 31/2018»** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50».
- ✓ **«D.P.C.M. 5 dicembre 1997»** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, recante «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
- ✓ **«D.P.C.M. 148/2021»** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, n. 148, «Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50».
- ✓ **«Determinazione ANAC 3/2013»** è la determinazione approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 23 aprile 2013, recante «Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 47 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163».
- ✓ **«Deliberazione ANAC 157/2016»** è la determinazione approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 17 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111».
- ✓ **«Linee Guida ANAC 1/2016»** sono le «Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 14 settembre 2016, n. 973, successivamente aggiornate, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».
- ✓ **«Linee Guida ANAC 3/2016»** sono le «Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096, successivamente aggiornate, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- ✓ **«Norme»** significa le leggi anche regionali, gli atti dell'Unione Europea direttamente applicabili o "self executing", i regolamenti anche locali, le norme contenute in atti amministrativi generali, comprese le disposizioni interne al Politecnico, le regole tecniche in generale, gli usi e le consuetudini.

Capo II - Elementi essenziali

Articolo 2 (Natura e oggetto)

1. Il Contratto ha natura di Accordo Quadro a uico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice, ed è finalizzato alla successiva assegnazione al Contraente di Appalti Attuativi per un importo massimo stimato di euro 3.000.000,00 (tremilioni), aventi ad oggetto i Servizi di Progettazione (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Integrata), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Supporto al RUP e altre Prestazioni Specialistiche, relativamente a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti.

2. Segnatamente, l'Accordo Quadro ha ad oggetto, con riferimento ai lavori indicati al comma che precede:

a) la Progettazione e i Servizi Integrativi, che comprendono uno o più dei seguenti Servizi:

- ✓ la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- ✓ la Progettazione Definitiva;
- ✓ la Progettazione Esecutiva;
- ✓ il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- ✓ la Direzione Lavori;
- ✓ il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- ✓ il Supporto al RUP;
- ✓ le altre Prestazioni Specialistiche, che comprendono:
 - la progettazione specialistica;
 - le relazioni geologiche e geotecniche;
 - le relazioni idrauliche e idrologiche;
 - le relazioni archeologiche;
 - le relazioni sismiche;
 - l'esecuzione di rilievi;
 - i servizi relativi all'inserimento urbanistico;
 - i servizi relativi all'impatto ambientale e al monitoraggio ambientale;
 - le relazioni acustiche;
 - il restauro;
 - la diagnosi energetica;
 - la certificazione energetica;
 - la predisposizione dei contenuti progettuali secondo protocollo ITACA;
 - i servizi antincendio di progettazione e prevenzione;
 - i servizi per la gestione delle piattaforme informatiche di consegna documentale presso gli Enti (DOCFA);

b) la Progettazione Integrata, che è Servizio alternativo alla Progettazione e ai Servizi Integrativi e comprende le seguenti macro-attività, da assegnarsi unitariamente e senza esclusione alcuna sulla base del Documento d'Indirizzo alla Progettazione o sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:

- ✓ la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica integrata;
- ✓ la Progettazione Definitiva integrata;
- ✓ la Progettazione Esecutiva integrata;
- ✓ il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- ✓ la Direzione Lavori;

✓ il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

3. La descrizione specifica dei singoli Servizi è contenuta nel successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**.

4. Ai fini che precedono, ogni riferimento alla soglia di rilevanza comunitaria dei lavori (oggi euro 5.382.000,00) si intende effettuato alla soglia così come definita di volta in volta dalle leggi nazionali e dai regolamenti dell'Unione europea.

5. L'Accordo Quadro non è per il Politecnico fonte di obbligazione alcuna ad assegnare al Contraente i singoli Appalti Attuativi, tantomeno per un quantitativo minimo predefinito, restando il Politecnico libero anche di svolgere le relative prestazioni al proprio interno o di affidarle ad altri operatori economici, anche in funzione di esigenze sopravvenute derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, o comunque di aggiornamenti del programma triennale dei lavori pubblici.

6. Il Contraente dell'Accordo Quadro per contro è obbligato alla stipulazione e all'esecuzione degli Appalti Attuativi che il Politecnico gli assegni in base all'Accordo Quadro.

Articolo 3 (Integrazione dell'oggetto)

1. Le singole prestazioni e le relative Specifiche Tecniche individuate nel Capitolato devono intendersi come prestazioni e Specifiche Tecniche **minime**, che non esauriscono le attività alla cui esecuzione il Contraente si impegna con la stipulazione dell'Accordo Quadro e con l'assegnazione dei conseguenti Appalti Attuativi, essendo questi altresì tenuto: **a)** ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che egli stesso abbia proposto in sede di Offerta Tecnica, o che il Politecnico abbia precisato a integrazione dell'Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità, e **b)** ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere i Servizi secondo le Norme e le Regole dell'Arte.

2. Il Politecnico ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle Clausole Contrattuali o dei programmi delle attività.

3. Le mere carenze delle Clausole Contrattuali nella descrizione di dettagli delle prestazioni, di elementi o caratteristiche tecnologiche, di materiali necessari od opportuni, sono invece integrate attraverso semplici disposizioni od ordini di servizio.

Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro)

1. L'Accordo Quadro ha durata di **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla sua sottoscrizione.

2. Il Politecnico si riserva il diritto di opzione di rinnovo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni per una durata pari a **ulteriori 12 (dodici) mesi**. Il diritto di opzione è esercitato dal Politecnico a proprio insindacabile giudizio, sempreché il valore complessivo degli Appalti Attuativi assegnati non abbia raggiunto quello massimo stimato di cui al successivo **Articolo 5 (Valore dell'Accordo Quadro)**. L'esercizio del diritto di opzione avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

3. Gli Appalti Attuativi possono essere assegnati dal Politecnico sino alla naturale scadenza, originaria o rinnovata, dell'Accordo Quadro, o fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di cui al successivo **Articolo 5 (Valore dell'Accordo Quadro)**. Ciò significa che l'Accordo Quadro deve ritenersi concluso, anche prima del decorso del termine naturale, originario o rinnovato, qualora il valore complessivo degli Appalti Attuativi assegnati raggiunga quello massimo stimato.

Articolo 5 (Valore dell'Accordo Quadro)

1. L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro è di **euro 3.000.000,00 (tremilioni)** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

2. L'importo massimo stimato dei singoli lavori per i quali possono essere assegnati Appalti Attuativi è di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, valutati analiticamente dal coordinatore della sicurezza in fase di predisposizione del progetto, e dell'IVA di legge.
3. L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, né impegno o promessa di assegnazione di Appalti Attuativi, nel senso che il Politecnico si riserva di assegnare Appalti Attuativi per un importo complessivo inferiore, e altresì di non assegnare alcun Appalto Attuativo, senza che il Contraente possa perciò vantare alcun diritto o pretesa a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.
4. L'importo massimo stimato dei singoli lavori per i quali possono essere assegnati Appalti Attuativi, di cui al precedente comma 2, è inoltre puramente indicativo, nel senso che il Politecnico si riserva, nell'ambito dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, di assegnare Appalti Attuativi per un importo complessivo diverso e anche superiore di lavori.
5. Il Politecnico si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere al Contraente varianti in aumento o in diminuzione al Contratto, secondo quanto previsto all'art. 106 co. 12 del Codice. Si riserva inoltre l'applicazione degli altri istituti di cui al medesimo art. 106.

Articolo 6 (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo degli Appalti Attuativi è definito utilizzando il Prezzario di cui al presente articolo e all'**Allegato "A"** e applicando sui compensi ivi indicati il ribasso offerto dal Contraente in sede di gara, per la quota al netto degli oneri per la sicurezza ove previsti.
2. Il Prezzario è rappresentato dall'Allegato al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e dagli altri tariffari indicati in Allegato "A", nonché dai loro eventuali successivi adeguamenti, aggiornamenti, o modificazioni, assunti dal Politecnico quale riferimento ritenuto adeguato alla definizione del corrispettivo contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 106 co. 1 *lett. a)* del Codice, e in attuazione dell'art. 29 co. 1 *lett. a)* del D.L. 4/2022, il corrispettivo dell'appalto è soggetto a revisione nelle seguenti ipotesi, che devono inverarsi cumulativamente: **a)** qualora nei 6 (sei) mesi antecedenti la stipulazione dell'Appalto Attuativo non vi sia stato un adeguamento, un aggiornamento, o una modificazione del Prezzario, e **b)** qualora, tra la data di stipulazione dell'Appalto Attuativo (o, se anteriore, la data di avvio del relativo Servizio) e la data di sua scadenza, sia rilevabile una variazione in aumento superiore al 2% (due percento) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT. In tali casi, la revisione è attuata, alla scadenza dell'Appalto Attuativo, per la sola parte eccedente il predetto limite del 2% (due percento) della variazione in aumento dell'indice ISTAT-FOI.
4. I vari titoli del Prezzario possono non menzionare alcune parti prestazionali, ma anche in tal caso la relativa quotazione si intende comprensiva della prestazione completa, finita e realizzata secondo le Norme, le Clausole Contrattuali e le Regole dell'Arte.
5. Il corrispettivo si intende al netto di IVA e cassa previdenziale ove dovuta, e comprensivo dei costi della sicurezza, spese accessorie, imposte e tasse, senza possibilità di variazione anche a fronte di modificazioni che subiscano le classi e le categorie delle opere o il loro valore. Il corrispettivo si intende altresì comprensivo del costo della manodopera, del costo delle prestazioni tecniche e specialistiche, nonché di ogni spesa per forniture, consumi, opere provvisorie, trasporti, lavorazioni, attrezzature e mezzi d'opera, necessari per eseguire l'Appalto Attuativo. Si intende, ancora, comprensivo di qualsiasi

obbligazione od onere generale o speciale previsto nelle Clausole Contrattuali o che, seppure non richiamato, debba intendersi come insito nell'esecuzione delle prestazioni o del complesso del Servizio, o comunque di ordine generale e necessario a rendere le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati. Si intende infine comprensivo della messa a disposizione della figura di supporto al Responsabile Progetto e al Direttore Lavori per la gestione informativa del singolo appalto attuativo, nonché dell'ispettore di cantiere aggiuntivo, se l'una o l'altra di tali prestazioni, oppure entrambe, sono state offerte dal Contraente nell'Offerta Tecnica ai sensi dell'art. 17.1 lett. B.3 del Disciplinare.

6. Il corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'Appalto Attuativo non effettuate, o effettuate in misura inferiore al previsto, è ridotto proporzionalmente alle parti di Servizio rese.

Capo III - Assegnazione degli Appalti Attuativi

Articolo 7 (Assegnazione degli Appalti Attuativi)

1. Gli Appalti Attuativi sono assegnati al Contraente sulla base degli elementi essenziali e dei termini delle prestazioni definiti nell'Accordo Quadro.
2. L'assegnazione avviene mediante Invito a Contrarre, cui segue la stipulazione dell'Appalto Attuativo nelle forme previste dall'art. 32 co. 14 del Codice, osservati i regolamenti di Ateneo (art. 64 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità).
3. L'Invito a Contrarre indica: **a)** l'oggetto dell'Appalto Attuativo, e segnatamente i Servizi da svolgere in conformità al successivo **TITOLO II - DEI SERVIZI**; **b)** la composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo, definita dal Politecnico sulla base dell'Offerta Tecnica presentata dal Contraente e delle specificità dei Servizi oggetto dell'Appalto Attuativo, ivi comprese la tipologia e la complessità dell'opera cui si riferiscono i Servizi medesimi; resta fermo che i ruoli corrispondenti a quelli del Gruppo di Lavoro Base devono essere ricoperti dai professionisti nominativamente indicati nell'Offerta, salvo motivate ragioni esposte dal Contraente e approvate dal Politecnico se conformi alle Norme, alle Clausole Contrattuali e all'Offerta medesima; **c)** il corrispettivo dei Servizi calcolato dal Politecnico ai sensi del precedente **Articolo 6 (Corrispettivo)**; **d)** le eventuali prescrizioni di dettaglio; **e)** i termini di esecuzione, conformi a quanto stabilito al successivo **Articolo 85 (Termini di esecuzione delle prestazioni)**; **f)** le forme nelle quali sarà stipulato l'Appalto Attuativo tra quelle indicate al precedente comma 2 del presente articolo; **g)** il termine entro il quale l'Assegnatario è tenuto a sottoscrivere l'Appalto Attuativo; **h)** il nominativo del DEC dell'Appalto Attuativo e del RUP dell'Opera; **h)** il CUP e il CIG dell'Appalto Attuativo.
4. Ai fini della predisposizione dell'Invito a Contrarre, il Politecnico può avviare un contraddittorio con il Contraente sull'esatta individuazione delle prestazioni in relazione alle esigenze della committenza, sulla più efficace ed efficiente composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo, e sulla determinazione del valore economico delle prestazioni ai fini del calcolo del corrispettivo.
5. In tutti i casi, resta salva la facoltà del Politecnico di inviare all'Assegnatario una richiesta di offerta relativa a prestazioni integrative il cui compenso non sia previsto nel Prezzario, o comunque da rendere ai sensi dell'art. 106 del Codice. La richiesta di offerta indica: **a)** le prestazioni da svolgere; **b)** la composizione del Gruppo di Lavoro Dedicato, definita dal Politecnico sulla base dell'Offerta Tecnica presentata dal Contraente e delle specificità delle prestazioni; **c)** i termini di esecuzione, definiti per quanto possibile in analogia a quanto previsto al successivo **Articolo 85 (Termini di esecuzione delle prestazioni)**; **d)** il termine e le forme nei quali l'Assegnatario deve rendere la propria offerta; **e)** il

nominativo del DEC dell'Appalto Attuativo e del RUP dell'Opera. Entro il termine e nelle forme indicati nella richiesta, l'Assegnatario invia la propria offerta, comunque non superiore a quanto possa desumersi anche per prestazioni simili dal Prezzario di cui al precedente [Articolo 6 \(Corrispettivo\)](#), al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il Politecnico si riserva ogni valutazione circa la congruità dell'offerta e la sua eventuale accettazione. In caso di accettazione si procede alla stipulazione o integrazione dell'Appalto Attuativo, sempre nelle forme indicate al precedente comma 2 del presente articolo.

6. Nessuna prestazione può essere avviata prima della stipulazione o dell'integrazione dell'Appalto Attuativo, fatti salvi i casi di urgenza, in cui si procede con disposizione od ordine di servizio cui segue la formalizzazione dell'Appalto Attuativo.

Articolo 8 (Assegnazione contemporanea di più Appalti Attuativi)

1. Il Politecnico si riserva di assegnare al Contraente più Appalti Attuativi anche contemporaneamente.
2. È onere del concorrente, in sede di partecipazione alla Procedura, proporre un Gruppo di Lavoro e strategie di pianificazione delle prestazioni proporzionati al numero di potenziali Appalti Attuativi assegnabili, desumibile per il Lotto oggetto del presente Capitolato sulla base degli interventi indicati nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico vigente alla data di pubblicazione del Bando.

TITOLO II - DEI SERVIZI

Capo I - Oggetto

Articolo 9 (Individuazione)

1. La **Progettazione e i Servizi Integrativi** comprendono, in tutti i casi relativamente a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti, uno o più dei seguenti Servizi, ciascuno disciplinato da un distinto Capo o da una distinta Sezione del presente Titolo:

- la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (**Capo II - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica**);
- la Progettazione Definitiva (**Capo III - Progettazione Definitiva**);
- la Progettazione Esecutiva (**Capo IV - Progettazione Esecutiva**);
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (**Capo V - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**);
- la Direzione Lavori (**Capo VI - Direzione Lavori**);
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (**Capo VII - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione**);
- il Supporto al RUP (**Capo VIII - Supporto al RUP**);
- le altre Prestazioni Specialistiche (**Capo IX - Prestazioni Specialistiche**), che comprendono:
 - la progettazione specialistica;
 - le relazioni geologiche e geotecniche;
 - le relazioni idrauliche e idrologiche;
 - le relazioni archeologiche;
 - le relazioni sismiche;
 - l'esecuzione di rilievi;
 - i servizi relativi all'inserimento urbanistico;
 - i servizi relativi all'impatto ambientale e al monitoraggio ambientale;
 - le relazioni acustiche;
 - il restauro;
 - la diagnosi energetica;
 - la certificazione energetica
 - la predisposizione dei contenuti progettuali secondo il protocollo ITACA;
 - i servizi antincendio di progettazione e prevenzione;
 - i servizi per la gestione delle piattaforme informatiche di consegna documentale presso gli Enti (DOCFA).

2. La **Progettazione Integrata (Capo X - Progettazione Integrata)** è Servizio alternativo alla Progettazione e ai Servizi Integrativi e comprende, sempre relativamente a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) tra quelli inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Politecnico e nei suoi successivi aggiornamenti, le seguenti macro-attività, da assegnarsi unitariamente e senza esclusione alcuna sulla base del Documento d'Indirizzo alla Progettazione o sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica:

- la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica integrata;
- la Progettazione Definitiva integrata;
- la Progettazione Esecutiva integrata;
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- la Direzione Lavori;
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

3. Resta fermo quanto disciplinato ai precedenti [Articolo 2 \(Natura e oggetto\)](#) e [Articolo 3 \(Integrazione dell'oggetto\)](#).

Articolo 10 (Assegnazione scorporata o congiunta dei Servizi)

1. Il Politecnico si riserva di assegnare al Contraente in modo scorporato, con separati Appalti Attuativi, ciascuno dei Servizi o delle prestazioni integranti la Progettazione e i Servizi Integrativi, oppure al contrario di assegnare congiuntamente al Contraente con un unico Appalto Attuativo più d'uno dei Servizi o delle prestazioni stessi, e ciò anche oltre gli specifici casi tipici indicati in via esemplificativa da appositi articoli del presente Titolo, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle Norme.
2. Resta salva la facoltà del Politecnico, in alternativa all'assegnazione scorporata o congiunta di singoli Servizi o prestazioni di Progettazione e Servizi Integrativi, di avvalersi della Progettazione Integrata disciplinata al successivo [Capo X - Progettazione Integrata](#).
3. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito al precedente [Articolo 8 \(Assegnazione contemporanea di più Appalti Attuativi\)](#).

Articolo 11 (Coordinamento delle prestazioni)

1. In tutti i casi, l'Assegnatario di uno o più dei Servizi oggetto del presente Titolo, è tenuto a coordinarsi con l'esecutore delle prestazioni connesse, non importa se svolte internamente dal Politecnico, o da questo affidate ad altri soggetti, siano essi Contraenti di altri Lotti della Procedura, oppure soggetti terzi.

Capo II - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica

Articolo 12 (Contenuto)

1. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da eseguire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Politecnico.
2. Si compone almeno dei seguenti elaborati tecnici, che si intendono tutti ricompresi nel prezzo del Progetto: **a)** relazione illustrativa; **b)** relazione tecnica che riporti lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto e indichi requisiti e prestazioni che devono essere riscontrati nell'intervento; **c)** planimetria generale ed elaborati grafici comprensivi di eventuali "render"; **d)** calcolo estimativo e quadro economico di progetto; **e)** capitolato speciale prestazionale; **f)** prime indicazioni di progettazione antincendio.
3. Deve contenere ed affrontare, ove occorra in relazione alla tipologia di intervento, almeno i seguenti aspetti: **i)** le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare, evidenziando i limiti di spesa dell'infrastruttura ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della sua localizzazione, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie; **ii)** l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, che deve

comunque essere la migliore in ragione degli standard connessi alla gestione e manutenzione dell'opera nel suo ciclo di vita utile; **iii)** tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all'art. 23 co. 1 del Codice, nonché gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; **iv)** l'evidenziazione dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale, nonché, mediante apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate anche in funzione della cantierizzazione, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, indicando le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e le esigenze di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale; **v)** la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180 del Codice; **vi)** l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, strutturali, geologiche, impiantistiche, socioeconomiche, amministrative; **vii)** la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

4. Il Progettista in sede di elaborazione progettuale deve tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, di cui all'art. 34 del Codice, in relazione alla specifica fase progettuale. La relazione tecnica deve includere uno o più capitoli coordinati che illustrino le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM. Il progettista deve inoltre tenere in debita considerazione che in fase di progettazione esecutiva il progetto sarà sottoposto alle verifiche di conformità al protocollo ITACA.

5. La Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprende, inoltre, la predisposizione della documentazione e l'espletamento delle pratiche eventualmente necessarie per l'ottenimento dei pareri degli Enti nel caso di conferenza dei servizi preliminare.

Articolo 13 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)

1. Il Politecnico si riserva di assegnare all'Assegnatario della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica anche una o più delle seguenti ulteriori prestazioni, i cui contenuti e la cui disciplina sono definiti nei successivi Capi, Sezioni, o Paragrafi del presente Titolo: relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare; studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; studio di inserimento urbanistico; piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. Le indicazioni che precedono sono esemplificative e non esaustive, restando fermo quanto stabilito al precedente [Articolo 10 \(Assegnazione scorporata o congiunta dei Servizi\)](#).

Articolo 14 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)

1. Gli elaborati grafici e testuali devono essere interagenti tra loro. Segnatamente, ogni elaborato grafico deve contenere precisi riferimenti alle parti degli elaborati testuali che descrivono le lavorazioni presenti (es. relazione, disciplinare descrittivo e prestazionale, elenco prezzi) e ogni elaborato testuale deve riportare per ciascuna lavorazione i riferimenti agli elaborati grafici in cui le stesse compaiono.

2. In sede di Appalto Attuativo il Politecnico fornirà gli standard infografici e di codifica specifici per

la documentazione da produrre, nonché la logica di strutturazione dei contenuti informativi previsti per i Contenitori Informativi strutturati e non strutturati funzionali agli obiettivi definiti per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dalle Norme e dai commi 3, 4 e 5 del precedente [Articolo 12 \(Contenuto\)](#).

Capo III - Progettazione Definitiva

Articolo 15 (Contenuto)

1. Il Progetto Definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza dei servizi preliminare, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli, a un livello di definizione tale che nella successiva Progettazione Esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende almeno i seguenti documenti: **a)** relazione generale; **b)** relazioni tecniche e relazioni specialistiche (progetto di monitoraggio ambientale); **c)** censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; **d)** elaborati grafici con eventuali immagini fotorealistiche; **e)** calcoli delle strutture e degli impianti; **f)** disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; **g)** elenco dei prezzi unitari; **h)** computo metrico estimativo e quadro economico, con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base dell'aggiornamento delle prime indicazioni per la gestione della sicurezza dei cantieri; **i)** quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; **l)** cronoprogramma.
3. Il Progettista in sede di elaborazione progettuale deve tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, di cui all'art. 34 del Codice, in relazione alla specifica fase progettuale, elaborando altresì una relazione che illustri le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM. Il progettista deve inoltre tenere in debita considerazione che in fase di progettazione esecutiva il progetto sarà sottoposto alle verifiche di conformità al protocollo ITACA.
4. La Progettazione Definitiva comprende, inoltre, la predisposizione della documentazione e l'espletamento delle pratiche necessarie per l'ottenimento del titolo edilizio e dei pareri presso gli Enti, ivi compresa l'esecuzione di tutto quanto necessario a recepire osservazioni o prescrizioni dell'Autorità, sino all'ottenimento del titolo medesimo o del parere positivo in sede di conferenza dei servizi. Sono eccettuate le prestazioni che, ai sensi del Bando, siano assegnate agli aggiudicatari di altri Lotti della Procedura.
5. Il Progettista deve approfondire la soluzione individuata in sede di Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica, valutando con maggior dettaglio gli impatti delle scelte progettuali sulle attività gestionali e manutentive future sia in termini di procedure operative che di costi nel tempo.

Articolo 16 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)

1. Il Politecnico si riserva di assegnare all'Assegnatario della Progettazione Definitiva anche una o più delle seguenti ulteriori prestazioni, i cui contenuti e la cui disciplina sono definiti nei successivi Capi, Sezioni o Paragrafi del presente Titolo: progettazione specialistica; relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare; studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; studio di inserimento urbanistico.
2. Le indicazioni che precedono sono esemplificative e non esaustive, restando fermo quanto stabilito al precedente [Articolo 10 \(Assegnazione scorporata o congiunta dei Servizi\)](#).

Articolo 17 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)

1. Gli elaborati grafici e testuali devono essere interagenti tra loro. Segnatamente, ogni elaborato grafico deve contenere precisi riferimenti alle parti degli elaborati testuali che descrivono le lavorazioni presenti (es. relazione, disciplinare descrittivo e prestazionale, elenco prezzi) e ogni elaborato testuale deve riportare per ciascuna lavorazione i riferimenti agli elaborati grafici in cui le stesse compaiono.
2. In sede di Appalto Attuativo il Politecnico fornirà gli standard infografici e di codifica specifici per la documentazione da produrre, nonché la logica di strutturazione dei contenuti informativi previsti per i Contenitori Informativi strutturati e non strutturati funzionali agli obiettivi definiti per la Progettazione Definitiva dalle Norme e dai commi 2, 3 e 4 del precedente [Articolo 15 \(Contenuto\)](#).

Articolo 18 (Prezzi)

1. Il Progettista deve utilizzare, per la predisposizione del progetto e la quantificazione dei costi d'intervento, i prezziari predisposti dalla Regione Piemonte, salvo diverse indicazioni contenute nell'Appalto Attuativo.

Articolo 19 (Asseverazione)

1. Il Progettista consegna gli elaborati corredati da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le Norme, e segnatamente la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

Capo IV - Progettazione Esecutiva

Articolo 20 (Contenuto)

1. Il Progetto Esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie.
2. È redatto nel rispetto della fase progettuale precedente nonché dei pareri, delle autorizzazioni, o degli altri atti di assenso comunque denominati dell'Autorità.
3. È composto almeno dai seguenti documenti: **a)** relazione generale; **b)** relazioni specialistiche; **c)** elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; **d)** calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; **e)** particolari costruttivi e decorativi; **f)** piani di uso e manutenzione dell'opera e delle sue parti; **g)** computo metrico estimativo e quadro economico; **h)** elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; **i)** quadro di incidenza della manodopera; **l)** schema di contratto e capitolato speciale di appalto; **m)** cronoprogramma.
4. Il Progettista in sede di elaborazione progettuale deve tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 e art. 34 del Codice) già previsti nella specifica relazione di progetto definitivo e deve integrarne le informazioni dettagliando gli aspetti che avranno ricadute sulla fase di realizzazione delle opere. Il progettista deve inoltre tenere in debita considerazione che, dapprima in fase di progettazione esecutiva e poi in fase di costruzione ed esercizio, il cespite Immobiliare sarà sottoposto alle verifiche di conformità al protocollo ITACA ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale.

5. Il Progettista deve ingegnerizzare le soluzioni del Progetto Definitivo minimizzando i rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso in fase realizzativa.

6. Contestualmente alla redazione del piano di uso e manutenzione di cui alla lettera f) del precedente comma 3 del presente articolo, il Progettista deve definire le scelte progettuali che rendano sostenibili i costi e le cadenze temporali determinate per la manutenzione programmata. Allo stesso modo, deve determinare la schedulazione degli interventi e la soglia di intervento ottimale sulla base di un'analisi costi-benefici finalizzata all'individuazione della migliore strategia manutentiva. La documentazione deve dare evidenza degli indicatori di stato scelti e delle soglie previste (soglia di sicurezza, soglia di intervento ottimale, soglia di sensibilità utenti, soglia di intervento effettivo, soglia di sicurezza). Il piano di uso e manutenzione deve contenere un piano di monitoraggio e di rilevamento dei dati derivanti dai sistemi di supervisione e dalle attività ispettive in campo. Tali dati confluiranno nel sistema AMIS (Asset Management Information System) che il Politecnico implementerà con le nuove opere previste nella programmazione triennale.

7. La Progettazione Esecutiva comprende, inoltre, la predisposizione della documentazione e l'espletamento delle pratiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni prodromiche alla consegna dei lavori e alle attività di cantiere. Sono eccettuate le prestazioni che, ai sensi del Bando, siano assegnate agli aggiudicatari di altri Lotti della Procedura.

Articolo 21 (Ipotesi tipiche di assegnazione congiunta)

1. Il Politecnico si riserva di assegnare all'Assegnatario della Progettazione Esecuzione anche una o più delle seguenti ulteriori prestazioni, i cui contenuti e la cui disciplina sono definiti nei successivi Capi, Sezioni, o Paragrafi del presente Titolo: progettazione specialistica; predisposizione dei Piani di sicurezza e di coordinamento.

2. Le indicazioni che precedono sono esemplificative e non esaustive, restando fermo quanto stabilito al precedente [Articolo 10 \(Assegnazione scorporata o congiunta dei Servizi\)](#).

Articolo 22 (Specifiche Tecniche degli elaborati e delle informazioni in essi contenute)

1. Gli elaborati grafici e testuali devono essere interagenti tra loro. Segnatamente, ogni elaborato grafico deve contenere precisi riferimenti alle parti degli elaborati testuali che descrivono le lavorazioni presenti (es. relazione, disciplinare descrittivo e prestazionale, elenco prezzi) e ogni elaborato testuale deve riportare per ciascuna lavorazione i riferimenti agli elaborati grafici in cui le stesse compaiono.

2. In sede di Appalto Attuativo il Politecnico fornisce gli standard infografici e di codifica specifici per la documentazione da produrre, nonché la logica di strutturazione dei contenuti informativi pervisti per i Contenitori Informativi strutturati e non strutturati funzionali alla costruzione del cespite immobiliare e alla sua gestione e manutenzione.

Articolo 23 (Prezzi e asseverazione)

1. Si applicano alla Progettazione Esecutiva le disposizioni dettate in materia di Progettazione Definitiva dai precedenti [Articolo 18 \(Prezzi\)](#) e [Articolo 19 \(Asseverazione\)](#).

Capo V - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

Sezione I - Fase di Progettazione Esecutiva

Articolo 24 (Contenuto - Piani di sicurezza e coordinamento)

1. In sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, il Coordinatore della Sicurezza predispone i Piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. I Piani sono documenti complementari al Progetto che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi alla congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
3. I Piani sono costituiti almeno dai seguenti documenti: **a)** una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, l'individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni; **b)** una relazione contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose, e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori; **c)** un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire una gestione del cantiere rispettosa delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, nonché comprensivo della stima dei costi per dare attuazione a tali prescrizioni.
4. In ogni caso, i Piani devono avere i contenuti minimi richiesti dall'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e contenere sinteticamente i seguenti elementi: **a)** i dati generali con i relativi allegati, comprensivi della descrizione dell'intervento, dell'individuazione delle norme di riferimento, dell'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (responsabile dei lavori, coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), dell'identificazione delle lavorazioni principali con riferimento alle seguenti categorie di opere: demolizioni, scavi, strutture, tecnologie edilizie, opere di restauro, impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, opere a verde; **b)** le procedure gestionali, con l'identificazione generica delle procedure di coordinamento nonché del committente, del responsabile della sicurezza e delle imprese da individuare in fase costruttiva; **c)** l'inquadramento e l'organizzazione di cantiere, comprensivi dell'inquadramento dell'opera e dell'organizzazione logistica del cantiere; **d)** i rischi e le prevenzioni generali di cantiere, comprensivi dei rischi e delle prevenzioni connessi all'area di cantiere e di quelli generici connessi alla tipologia dell'opera; **e)** il cronoprogramma e le fasi di lavoro, comprensivi della pianificazione e organizzazione delle principali attività, dell'identificazione della durata delle principali fasi di lavoro e delle prevedibili sovrapposizioni, dell'identificazione per ogni lavorazione principale e fase di lavoro dei rischi generali e delle conseguenti procedure al fine della loro prevenzione, dell'identificazione della modalità organizzativa del cantiere con individuazione dei possibili rischi ad essa connessi (sovrapposizione spazio-temporale delle varie fasi operative) e delle relative procedure di prevenzione, dei rischi e delle prevenzioni connessi alle interferenze; **f)** la stima dei costi della sicurezza; **g)** i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza; **h)** il fascicolo tecnico dell'opera avente i contenuti minimi previsti dall'Allegato XVI al D.Lgs. 81/2008.
5. In ogni caso, tutti i documenti devono essere predisposti nel rispetto dei documenti tecnici forniti dal Politecnico in sede di stipulazione o di esecuzione del relativo Appalto Attuativo.

Sezione II - Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica o Definitiva

Articolo 25 (Contenuto)

1. Ai sensi delle norme vigenti il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere sempre nominato al momento della predisposizione del progetto, sia esso di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo, o Esecutivo. Il contenuto e l'oggetto del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva sono definiti nella precedente **Sezione I - Fase di Progettazione Esecutiva** del presente Capo e non sono quindi compresi nel presente Servizio, che riguarda unicamente il ruolo e i compiti del Coordinatore della Sicurezza nelle fasi di predisposizione dei due precedenti livelli progettuali, e segnatamente in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e di Progettazione Definitiva.
2. In entrambi i casi, il Coordinatore della Sicurezza predispone il documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza e di coordinamento, l'indicazione dei costi della sicurezza e le linee guida per il loro aggiornamento.
3. In fase di Progettazione Definitiva, il documento deve avere almeno gli stessi contenuti dell'analogo elaborato predisposto nel corso della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, aggiornando gli aspetti tecnici sulla base dei risultati delle analisi e delle soluzioni progettuali individuate a livello definitivo. Altresì deve comprendere l'indicazione dei costi della sicurezza, aggiornati ove necessario, e le linee guida per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo tecnico dell'opera e della stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri da svilupparsi nella successiva fase di Progettazione Esecutiva.
4. In tutti i casi, il documento deve consentire la definizione in via preliminare e parametrica degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione, esponendo i seguenti contenuti minimi: **a)** l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e con la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere, nonché la descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e tecnica; **b)** una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti; **c)** le scelte progettuali e organizzative, nonché le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; **d)** la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinati in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle precedenti lettere del presente comma, applicando, in assenza di costi standardizzati, parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

Capo VI - Direzione Lavori

Sezione I - Direttore Lavori

Paragrafo I - Norme generali

Articolo 26 (Funzioni e responsabilità)

1. Il Direttore Lavori svolge tutte le funzioni e le attività e assume tutti gli obblighi e le responsabilità per esso previsti dal Codice (art. 101) e dal D.M. Infrastrutture 49/2018 (Titolo II).
2. Provvede ad ogni altro adempimento correlato alle norme vigenti e alle prassi consolidate in materia di Direzione Lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo statico, certificazione della regolare esecuzione, ivi compresa la redazione di relazioni riservate al RUP dell'Opera.

3. Garantisce l'integrale copertura del servizio, senza diritto a compensi ulteriori, anche in caso di doppi o tripli turni di lavoro, o di lavorazioni notturne o in giorni festivi (7 gg su 7 - h 24), nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 27 (Compiti integrativi)

1. Altresì il Direttore Lavori svolge gli specifici compiti, indicati ai successivi Paragrafi della presente Sezione, integrativi di quelli previsti dal Codice (art. 101) e dal D.M. Infrastrutture 49/2018 (Titolo II), che in nessun caso possono interpretarsi come limitativi di questi ultimi.
2. Difettando nel Codice, nel D.M. Infrastrutture 49/2018 e nel presente Capitolato una disciplina specifica relativa a determinati compiti, responsabilità, o modalità di esecuzione delle prestazioni del Direttore Lavori, si applicano le norme del D.P.R. 207/2010, le quali, seppure abrogate, si intendono espressamente recepite quali disposizioni pattizie nel presente Capitolato.

Paragrafo II - Compiti integrativi nella fase preliminare

Articolo 28 (Verbale di consegna lavori)

1. Il verbale di consegna di cui all'art. 5 co. 8 del D.M. Infrastrutture 49/2018 deve contenere, oltre agli elementi ivi indicati, altresì le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo.

Paragrafo III - Compiti integrativi nella fase di esecuzione

Articolo 29 (Verifiche, accessi, riunioni)

1. Il Direttore Lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori, oltre che dei documenti previsti dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti (art. 101 co. 3 del Codice), altresì dei documenti necessari in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del Codice.
2. Effettua accessi diretti sul luogo di esecuzione, nonché ispezioni anche a sorpresa ai sensi dell'art. 31 co. 12 del Codice, di propria iniziativa o su richiesta del RUP dell'Opera o del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento.
3. Organizza riunioni settimanali di cantiere, in orario e giornate fissati in accordo con l'Impresa Appaltatrice e il RUP dell'Opera, per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle criticità connesse, compresa la redazione di un successivo verbale della riunione, inviato agli interessati.

Articolo 30 (Subappalto)

1. Con riferimento ai lavori subappaltati, il Direttore Lavori, oltre ai compiti indicati all'art. 7 del D.M. Infrastrutture 49/2018, cura i seguenti ulteriori adempimenti: **a)** trasmette al Politecnico parere motivato relativamente alla pertinenza e congruità della richiesta di autorizzazione al subappalto; **b)** verifica che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile; **c)** verifica che le lavorazioni siano pertinenti con la richiesta di subappalto; **d)** verifica il rispetto dell'art. 105 co. 14 del Codice; **e)** predispone un quadro costantemente aggiornato dei subappalti, suddiviso per singola impresa e per categorie di lavori.

Articolo 31 (Rilevazione dei dati sulla presenza in cantiere di imprese, operai e mezzi)

1. Il Direttore Lavori è responsabile della raccolta dei dati relativi alla presenza in cantiere di imprese, operai e mezzi, siano essi dell'Impresa Appaltatrice, dei subappaltatori, di subcontraenti (di nolo o fornitura), o di vettori che per conto dei fornitori accedano al cantiere.

2. Trasmette i dati suindicati al Politecnico con cadenza settimanale, mediante moduli appositamente forniti da quest'ultimo.

Articolo 32 (Vigilanza sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori)

1. Il Direttore Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo.
2. Cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato, individuando interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali.
3. Fornisce tempestivamente al RUP dell'Opera le necessarie indicazioni per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto di appalto di lavori, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 co. 4 del Codice.

Articolo 33 (Gestione delle riserve)

1. Il Direttore Lavori dà immediata comunicazione al RUP dell'Opera delle riserve iscritte dall'Impresa Appaltatrice, nonché gli trasmette una propria relazione riservata entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della riserva.

Articolo 34 (Adempimenti al termine dei lavori)

1. Oltre a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 49/2018, a lavori ultimati il Direttore Lavori, accertata la corrispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Politecnico, restituisce controfirmati a quest'ultimo gli elaborati "as-built" prodotti dall'Impresa Appaltatrice, comprensivi quindi delle eventuali varianti o aggiustamenti disposti in corso d'opera, sia in formato cartaceo, sia su DVD con "file" in formato aperto modificabile nonché in formato pdf.
2. Ove in sede di Appalto Attuativo siano attivate le professionalità del D.O. Manutenzioni e del Responsabile Rilievi, il Direttore Lavori al termine delle lavorazioni predispone una specifica relazione, coadiuvato dai due professionisti, che attesti la coerenza informativa tra i dati contenuti nel piano di uso e manutenzione, gli "as-built" e la posizione rilevata delle dorsali impiantistiche, dei relativi terminali e di tutti gli elementi da mantenere anche di tipo edile e strutturale.

Paragrafo IV - Compiti integrativi in materia di controllo amministrativo e contabile

Articolo 35 (Stati Avanzamento Lavori)

1. Fermo quanto disposto dal D.M. Infrastrutture 49/2018 (Titolo II, Capo IV), il Direttore Lavori produce al RUP dell'Opera, almeno in corrispondenza di ogni Stato Avanzamento Lavori, e comunque in caso di criticità o esigenze specifiche, una relazione sull'andamento tecnico ed economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi, comprensiva: **a)** della descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato Avanzamento Lavori; **b)** dello stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta dell'Impresa Appaltatrice; **c)** della corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori; **d)** di valutazioni e considerazioni sulla produttività dell'Impresa Appaltatrice e su eventuali difficoltà o ritardi.
2. Fornisce al RUP dell'Opera, contestualmente all'emissione d'ogni Stato Avanzamento Lavori, i dati necessari alla richiesta del DURC da parte del Politecnico.

Paragrafo V - Ulteriori compiti integrativi

Articolo 36 (Assistenza amministrativa, relazioni e rapporti, elaborati e atti tecnici)

1. Il Direttore Lavori fornisce al RUP dell'Opera assistenza amministrativa relativamente a ogni adempimento connesso alla sua funzione imposto dalle Norme (es. comunicazioni agli Enti e all'Osservatorio, subappalto).
2. Produce, con la cadenza indicata nel relativo Appalto Attuativo, e in difetto con cadenza mensile, una relazione riservata al RUP dell'Opera sull'andamento dei lavori, che deve avere i seguenti contenuti minimi: **a)** cronoprogramma preventivo e aggiornato, scostamenti consuntivati, costi attesi e consuntivati, curva di produzione aggiornata; **b)** subappalti approvati e preventivati nel mese successivo; **c)** personale e mezzi presenti in cantiere nell'ultimo mese e scostamenti rispetto al pianificato; **d)** rendicontazione in merito agli aspetti inerenti alla sicurezza dei lavoratori e delle maestranze e al rispetto delle prescrizioni normative o contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; **e)** registro delle non conformità e registro di approvazione dei materiali; **f)** ogni ulteriore aspetto relativo all'andamento dei lavori ritenuto degno di nota.
3. Trasmette inoltre all'Impresa Appaltatrice e al RUP dell'Opera, con la cadenza indicata nel relativo Appalto Attuativo, e in difetto con cadenza bisettimanale, un rapporto in ordine all'avanzamento dei lavori e agli eventuali scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma, in tale ultimo caso con richiesta di riscontro all'Impresa Appaltatrice circa le azioni correttive che intende intraprendere.
4. Garantisce la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, inclusi gli eventuali atti e documenti tecnici in ordine alla materiale fruibilità dell'opera.
5. Ove in sede di Appalto Attuativo sia attivata la professionalità del D.O. Antincendio per la realizzazione delle opere di prevenzione incendi, e per la compilazione a sua firma della prevista modulistica necessaria alla presentazione della SCIA ai fini di prevenzione incendi, il Direttore Lavori promuove l'interazione del D.O. Antincendio con l'ufficio prevenzione incendi del Politecnico affinché si svolgano incontri informativi rispetto alle procedure di verifica condotte, e affinché la documentazione prodotta secondo gli standard forniti dal Politecnico sia coerente con gli eventuali aggiornamenti degli standard stessi nel tempo.
6. Il Direttore Lavori prima di concedere all'Impresa Appaltatrice la possibilità di "attestare" i quadri elettrici di cantiere sugli impianti del Politecnico deve darne comunicazione al Servizio Conservazione del Patrimonio Edilizio affinché questo, attraverso gli uffici competenti, possa adempiere alle verifiche di cui al D.P.R. 462/2001 (Denuncia sul Portale INAIL-CIVA ai sensi della Legge 8/2020 – relativa agli obblighi in ambito cantieri).

Sezione II - Ufficio di Direzione Lavori

Articolo 37 (Funzioni e composizione)

1. L'Assegnatario della Direzione Lavori deve garantire, ove previsto nel relativo Appalto Attuativo, la presenza in cantiere di un Ufficio di Direzione Lavori composto da direttori operativi e ispettori di cantiere che collaborino con il Direttore Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, svolgendo i compiti per essi previsti dal Codice (art. 101) e dal D.M. Infrastrutture 49/2018 (Titolo II).
2. Difettando nel Codice, nel D.M. Infrastrutture 49/2018 e nel presente Capitolato una disciplina specifica relativa a determinati compiti, responsabilità, o modalità di esecuzione delle prestazioni dei direttori operativi o degli ispettori di cantiere, si applicano le norme del D.P.R. 207/2010, le quali, seppure abrogate, si intendono espressamente recepite quali disposizioni pattizie nel presente Capitolato.

2. La composizione minima dell'Ufficio di Direzioni Lavori è definita nell'Appalto Attuativo, ai sensi del precedente [Articolo 7 \(Assegnazione degli Appalti Attuativi\)](#).

Articolo 38 (Presenza in cantiere)

1. L'ufficio di Direzione Lavori deve garantire la seguente presenza minima in cantiere: a) per i direttori operativi, almeno 2 (due) giorni a settimana, salva la presenza quotidiana durante il periodo di svolgimento di lavori che la richiedano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni; b) per gli ispettori di cantiere, presenza quotidiana durante il periodo di svolgimento di lavori che la richiedano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Capo VII - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Articolo 39 (Contenuto)

1. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sovrintende al coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera e dispone quanto necessario a tale fine, svolgendo le funzioni e le attività e assumendo gli obblighi e le responsabilità per esso previsti dal D.Lgs. 81/2008 (art. 92) e dalle altre Norme vigenti.

Articolo 40 (Compiti specifici)

1. Segnatamente, svolge i compiti specifici indicati nel presente articolo, da intendersi come ricognitivi o integrativi e in nessun caso limitativi di quelli richiamati all'articolo che precede.
2. Coopera all'eventuale aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento, in funzione delle previsioni del Progetto Esecutivo.
3. Verifica che il Piano di sicurezza e coordinamento sia stato trasmesso, a cura del RUP dell'Opera, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse a presentare eventuali proposte integrative che possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; verifica, inoltre, che le imprese esecutrici abbiano correttamente recepito il Piano medesimo.
4. In caso di subappalto o di sub-contratto ad altre imprese (o lavoratori autonomi):
 - a) chiede a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere copia del piano operativo di sicurezza e ne verifica l'idoneità, assicurandone la coerenza con il Piano di sicurezza e coordinamento;
 - b) verifica per conto del RUP dell'Opera l'idoneità tecnica e professionale delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) in relazione alle funzioni ovvero ai lavori affidati, acquisendo e controllando la seguente documentazione:
 - dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa da soggetto munito dei necessari poteri, che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia: presso quale registro delle imprese della Camera di commercio o della Commissione provinciale per l'artigianato l'operatore economico sia iscritto e per quali attività, specificando il numero di iscrizione, la durata dell'impresa ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di nascita e il luogo di residenza i) del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, ii) dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome

- collettivo, *iii*) dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, *iv*) degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, le società cooperative e le società di capitali; ovvero, nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, i dati relativi all'iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto dell'art. 17 co. 1 lett. a) e dell'art. 28 co. 1, 1-*bis*, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008;
 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, nonché del medico competente quando necessario;
 - nominativi dei rappresentanti dei lavoratori del subappaltatore per la sicurezza;
 - attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti dal Libro unico e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008;
 - dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- c) accerta che l'Impresa Appaltatrice abbia prodotto:
- una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell'idoneità tecnica e professionale dei subappaltatori e delle altre imprese esecutrici;
 - una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del piano operativo di sicurezza dei subappaltatori e delle altre imprese esecutrici, rispetto al proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 97 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
5. Eventualmente propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni, nonché del campionamento dell'aria.
 6. Sottoscrive gli Stati Avanzamento Lavori, garantendo la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.
 7. Produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita, con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e informatico.
 8. Formula, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Politecnico, relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori.
 9. Partecipa agli incontri in cantiere o presso l'Ufficio di Direzione Lavori che la commissione di collaudo chiedi per risolvere problemi tecnici e gestionali.
 10. Offre supporto al Direttore Lavori nella redazione della propria reportistica ove questi lo richieda.
 11. Ove in sede di Appalto Attuativo sia attivata la professionalità dell'Assistente CSE, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ne coordina le funzioni, che consistono nel rendiconto sull'andamento delle dinamiche lavorative, sulle questioni emergenti, o sull'avvenuto adempimento alle disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai soggetti fisici delle imprese esecutrici. A tale figura non sono delegabili obblighi e responsabilità che il D.Lgs 81/2008 riservi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Capo VIII - Supporto al RUP

Articolo 41 (Contenuto)

1. Il Servizio ha ad oggetto il supporto al RUP in una o più delle seguenti fasi o attività: **a)** pianificazione e programmazione; **b)** supervisione e coordinamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; **c)** predisposizione delle schede fabbisogno e delle schede tecniche; **d)** revisione e adeguamento degli standard progettuali della Stazione Appaltante in relazione a costruzione, gestione e manutenzione dei cespiti immobiliari e dei sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione degli archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive; **e)** verifica della congruità dei prezzi di appalto; **f)** programmazione e progettazione di procedure di affidamento di appalti di lavori, anche in merito alla definizione di criteri per gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il tutto secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 42 (Supporto in fase di pianificazione e programmazione)

1. Il Servizio è finalizzato alla valutazione preventiva della sostenibilità degli interventi in termini di risorse finanziarie e di impatti ambientali, attraverso una corretta identificazione delle esigenze da soddisfare, nonché l'individuazione di criticità, limiti, condizioni e alternative di realizzazione.
2. Segnatamente l'Assegnatario, tramite i relativi Professionisti Incaricati, deve affiancare il Politecnico nello sviluppo degli studi di fattibilità, del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, al fine di valutare le esigenze degli utenti, individuare l'intervento da realizzare per soddisfare i bisogni identificati, fissare gli obiettivi da raggiungere, prospettare le alternative e valutare i tempi di realizzazione, stimare i costi specificando fonti e tipologie di finanziamento.
3. Nello svolgimento del Servizio l'Assegnatario è tenuto a predisporre relazioni illustrative, elaborati grafici e tecnico-economici; a svolgere accertamenti e verifiche preliminari; a predisporre stime particolareggiate supportate mediante relazioni motivate e descrizioni dettagliate complete dei criteri di valutazione applicati.

Articolo 43 (Supporto nella supervisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

1. Il Servizio ha per oggetto il supporto al RUP nella supervisione e nel coordinamento del processo di predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e nel processo di verifica di ciascuno degli obiettivi ad esso assegnati dall'art. 23 co. 1 del Codice.

Articolo 44 (Supporto nella predisposizione delle schede fabbisogno e delle schede tecniche)

1. Il Servizio ha per oggetto il supporto al RUP nella predisposizione delle schede fabbisogno e delle schede tecniche contenenti le esigenze tecnico-funzionali e le specifiche tecniche minime richieste per le forniture, con particolare riferimento a quelle di impianti e arredi.

Articolo 45 (Revisione e adeguamento degli standard progettuali della Stazione Appaltante)

1. Il Servizio ha per oggetto la scrittura, la revisione e l'adeguamento degli standard progettuali disciplinari della Stazione Appaltante in relazione alla costruzione, gestione e manutenzione dei cespiti immobiliari.
2. Segnatamente l'Assegnatario, tramite i relativi Professionisti Incaricati, deve affiancare il Politecnico nella revisione degli standard e dei processi relativi ai sistemi informativi predisposti per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le

infrastrutture.

3. L'Assegnatario, inoltre, tramite i relativi Professionisti Incaricati, supporta il Politecnico per la definizione di strategie utili alla gestione elettronica dei flussi documentali, la dematerializzazione e la gestione degli archivi, l'ingegnerizzazione dei processi e dei sistemi di gestione delle attività produttive.

Articolo 46 (Supporto nelle procedure di verifica della congruità dei prezzi di appalto)

1. Il Servizio ha per oggetto il supporto al RUP nella fase di preventivazione di un'attività o di un servizio, o nell'ambito della verifica di anomalia delle offerte e dei prezzi in fase di gara per procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo.
2. Il supporto in fase di preventivazione consiste nella valutazione dei documenti di supporto dell'offerta alla luce delle esigenze espresse dal Politecnico e dei prezzi eventualmente applicabili, e, qualora siano necessari chiarimenti, nel supporto al RUP nel contraddittorio verbale e nella negoziazione.
3. Il supporto in fase di verifica dell'anomalia delle offerte e dei prezzi consiste nella valutazione dei documenti di supporto all'offerta presentati dal concorrente e delle eventuali integrazioni offerte su richiesta del RUP, e, segnatamente, si articola: **a)** nella fase di analisi, che include le valutazioni generali riguardanti la verifica delle giustificazioni, le valutazioni specifiche e di dettaglio (mirate all'analisi delle singole voci di prezzo di un campione significativo e delle voci elementari componenti le relative analisi prezzo), l'assistenza all'eventuale richiesta di ulteriori giustificazioni atte a fornire ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta; **b)** nella eventuale fase di contraddittorio con il concorrente, da attivarsi allorché la fase di analisi non risulti sufficiente a esprimere un parere in merito all'anomalia delle offerte e dei prezzi, con l'obiettivo di chiarire ulteriormente le giustificazioni presentate e permettere al RUP di avere maggiori informazioni ed elementi attraverso cui valutare definitivamente l'offerta o i prezzi.
4. Al termine della prima fase, ove sufficiente a esprimere un parere, oppure al termine della seconda, l'Assegnatario redige un rapporto di valutazione che rendiconta le analisi svolte e fornisce il parere conclusivo.

Articolo 47 (Supporto nella programmazione e progettazione di procedure di affidamento di appalti di lavori)

1. Il Servizio ha per oggetto il Supporto al RUP nella fase di programmazione e progettazione di procedure di affidamento di appalti di lavori.
2. Il Servizio può includere il supporto nella verifica delle tempistiche previste per la procedura di gara e, a seguito dell'analisi della documentazione progettuale, nella predisposizione dei criteri tecnici da porsi a base della procedura, ove questa sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Capo IX - Prestazioni Specialistiche

Sezione I - Progettazione specialistica

Articolo 48 (Contenuto)

1. La Progettazione Specialistica ha ad oggetto una o più delle seguenti attività:
 - la progettazione antincendio (D.M. Interno 16 febbraio 1982);
 - il corretto inserimento paesistico e paesaggistico (D.Lgs. 42/2004);

- il rispetto dei requisiti acustici (Legge 447/1995 e D.P.C.M. 5 dicembre 1997);
- il rispetto dei requisiti energetici (Legge 10/1991).

2. In tutti i casi la Progettazione Specialistica comprende la predisposizione della documentazione e l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, o degli altri atti di assenso comunque denominati dell'Autorità necessari ad assicurare l'immediata cantierabilità di un progetto, ivi compresa l'esecuzione di tutto quanto necessario a recepire eventuali osservazioni o prescrizioni dell'Autorità medesima sino all'ottenimento dell'atto di assenso.

Sezione II - Relazioni geologiche e geotecniche

Articolo 49 (Contenuto)

1. Le relazioni geologiche (ivi comprese quelle idrogeologiche) e geotecniche possono avere ad oggetto una o più delle seguenti prestazioni: **a)** l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi e la prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con la redazione degli strumenti cartografici specifici; la programmazione e la progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale coordinamento di strutture tecnico gestionali; **b)** la pianificazione e supervisione delle indagini geognostiche e dell'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; **c)** la supervisione e pianificazione delle indagini e le consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; **d)** la programmazione e la progettazione degli interventi geologici e la direzione dei relativi lavori, finalizzati alla redazione della relazione geologica; **e)** la relazione geotecnica; **f)** la valutazione e la prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali per gli aspetti geologici, nonché le attività geologiche relative alla loro conservazione; **g)** gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), limitatamente agli aspetti geologici; **h)** la supervisione la pianificazione delle analisi per la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; **i)** la pianificazione e la supervisione delle indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni d'uso del territorio; **l)** la pianificazione la supervisione delle analisi geologiche, idrogeologiche, geochemiche delle componenti ambientali relative all'esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; **m)** l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi.

Articolo 50 (Specifiche Tecniche delle relazioni geologiche)

1. Le relazioni volte a definire il modello geologico, idrogeologico, geomorfologico e litostratigrafico di un'area, al fine di fornire la base conoscitiva necessaria per la progettazione definitiva o esecutiva, devono avere il contenuto minimo di seguito indicato.

2. La relazione geologica deve contenere: **a)** la descrizione e la documentazione delle attività svolte per giungere alla definizione della ricostruzione geologica dell'area; **b)** la descrizione delle unità litologiche, dei rapporti stratigrafici e dei lineamenti tettonici; **c)** la correlazione dei dati litostratigrafici derivanti dalle indagini geognostiche e la redazione del modello geologico del sito; **d)** la caratterizzazione delle forme e dei processi morfologici che definiscono l'area di studio; **e)** la caratterizzazione dei complessi idrogeologici presenti nell'area di studio, con definizione del campo di moto della falda e del modello concettuale dell'acquifero; **f)** l'individuazione di criticità specifiche (es. presenza di elementi esterni che possono aver influenzato l'assetto del terreno); **g)** l'analisi delle criticità geologiche e idrogeologiche relative all'intervento in progetto, con la valutazione univoca della sua fattibilità in relazione alle soluzioni progettuali adottate.

3. Gli elaborati grafici devono contenere: **i)** una carta geolitologico-morfologica in scala 1:2.500; **ii)** una planimetria con ubicazione delle indagini in scala 1:500; **iii)** sezioni litostratigrafiche in scala D=1:500, H=1:100; **iv)** una carta idrogeologica in scala 1:2.500.

Articolo 51 (Specifiche Tecniche delle relazioni geotecniche)

1. Le indagini volte a definire il modello geotecnico di un'area, al fine di fornire i parametri geotecnici necessari per la corretta definizione delle criticità inerenti alla progettazione, devono avere il contenuto minimo di seguito indicato.
2. La relazione geotecnica deve contenere: **a)** la descrizione e la documentazione delle attività svolte per giungere alla definizione della ricostruzione geotecnica dell'area; **b)** l'analisi dei risultati delle prove in sito; **c)** la descrizione dei risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di terreno (ove disponibili); **d)** la correlazione delle unità definite nel modello geologico con i parametri geotecnici e la definizione del modello geotecnico del sottosuolo; **e)** l'analisi statistica dei dati geotecnici e la definizione dei parametri caratteristici e di progetto.
3. Gli elaborati grafici devono contenere il modello geotecnico in scala D=1:500, H=1:100.

Articolo 52 (Pianificazione delle indagini e delle prove)

1. Gli Appalti Attuativi che abbiano ad oggetto la progettazione e il coordinamento dell'esecuzione di tutte le indagini necessarie a fornire un compiuto e completo inquadramento geologico e idrogeologico del sito devono svolgersi secondo le seguenti Specifiche Tecniche.
2. Nella fase preliminare deve essere svolta l'indagine sull'esistenza e deve essere acquisita tutta la documentazione esistente relativa all'area oggetto d'intervento (carte tematiche, dati stratigrafici, studi geologici, geotecnici e, ove necessario, archeologici), nonché deve essere effettuata l'analisi delle relative risultanze al fine di appurare la congruenza e la completezza. La verifica deve entrare nel merito del contenuto della documentazione reperita, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività.
3. Nella fase successiva devono essere eseguite le indagini esplorative in sito chieste e pianificate dall'Assegnatario dell'Appalto Attuativo. Le prove e le analisi sono eseguite a cura di operatori specializzati individuati dal Politecnico di Torino, i quali vi provvedono mediante personale e laboratori propri. L'Assegnatario deve sovrintendere le attività e coordinarsi con gli operatori sopra, recependo i risultati e gli elaborati da loro prodotti a integrazione della documentazione indicata ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Deve infine essere predisposta la relazione che inquadri il sito con riferimento alla tipologia di indagini svolte. La relazione deve riportare l'indicazione completa del tipo e del numero delle indagini svolte, i risultati ottenuti e la loro interpretazione. Altresì la relazione deve motivare circa le ragioni che hanno indotto ad eseguire le singole indagini, dando atto: **a)** dell'adeguatezza delle tipologie di indagini, sia con riferimento all'oggetto delle indagini (es. tipo di terreno, di muratura, di struttura), sia con riferimento agli obiettivi della stessa, sia infine con riferimento al tipo di intervento ed ai rischi associabili; **b)** dell'adeguatezza del campione scelto, sia in riferimento all'area interessata dall'intervento (lotto di Intervento), sia in riferimento all'estensione dell'intervento (superficie netta intervento), sia infine in riferimento alla tipologia di intervento ed ai rischi associabili; **c)** dell'adeguatezza dei risultati delle indagini, e segnatamente della completezza della documentazione che rendiconta i risultati delle indagini (documentazione descrittiva o grafica), dell'adeguatezza delle metodologie di definizione dei parametri tecnici (desunti a partire dai risultati delle indagini), nonché della coerenza dei parametri tecnici desunti.
5. La relazione deve infine contenere una lista aperta delle possibili indagini da svolgere in successive fasi a integrazione o conferma di quanto non meglio indagabile allo stato (es. indagine geologica, geomorfologica, idrografica, idrogeologica, geotecnica, nivologica, idrologica, sismica, archeologica).
6. L'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato, è tenuto a sovrintendere a tutte le fasi delle indagini e a coordinarne l'esecuzione.

7. Il corrispettivo per l'esecuzione delle indagini è corrisposto dal Politecnico direttamente all'operatore Incaricato, fatto salvo il divieto di cui all'art. 31 co. 8 del Codice.

Sezione III - Relazioni idrauliche e idrologiche

Articolo 53 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni idrauliche)

1. La relazione idraulica può avere ad oggetto una o più delle seguenti prestazioni: **a)** analisi del moto dell'acqua lungo un'asta fluviale o un canale artificiale, ovvero delle condizioni di moto dell'acqua in genere (da serbatoi, laghi, foci di fiumi e quant'altro di assimilabile); **b)** individuazione dei tiranti idrici (i livelli dell'acqua nel fiume, nel canale, etc.) avendo come dato di partenza la portata che defluisce nel corpo idrico oggetto di studio.

2. Qualora richiesto nell'Appalto Attuativo, la relazione idraulica deve essere svolta in unione alla relazione idrologica, al fine di indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati e i procedimenti usati nell'elaborazione per dedurre le grandezze di interesse in relazione allo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.

Articolo 54 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni idrologiche)

1. La relazione idrologica può avere per oggetto una o più delle prestazioni di cui ai seguenti commi.

2. La relazione consiste nello studio della formazione, natura e dinamica delle acque continentali. La relazione valuta la formazione e la quantità delle precipitazioni, elabora modelli di previsione delle stesse, utilizzando metodi propri dell'idrologia tecnica di tipo analitico e statistico-probabilistico. La relazione idrologica è volta a determinare le precipitazioni che afferiscono alla specifica area oggetto di indagine e a valutare la trasformazione da afflussi meteorici a deflussi superficiali che scorrono in una data sezione di chiusura dell'area considerata (area scolante o bacino idrografico). La quantificazione dei deflussi (o portate) che attraversano la sezione di chiusura avviene mediante l'applicazione di modelli di trasformazione degli afflussi (precipitazioni) in deflussi (portate); la definizione dei modelli di trasformazione degli afflussi in deflussi dipendenti dalle caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche di bacini idrografici può richiedere la concorrente competenza del Geologo.

3. La relazione individua le aree assoggettate a fenomeni di inondazione per la cui determinazione concorrono in misura significativa analisi geomorfologiche e morfometriche, nonché analisi sedimentologiche per le quali si richiede l'integrazione delle specifiche operative in capo al Geologo.

4. La relazione include lo studio della permeabilità dei terreni, della loro erodibilità e i relativi processi di trasporto e sedimentazione, lo studio delle reti di drenaggio, nonché lo studio e il controllo delle falde sotterranee e i rapporti dinamici tra queste ultime e i deflussi superficiali.

Sezione IV - Relazioni archeologiche

Articolo 55 (Contenuto e Specifiche Tecniche delle relazioni archeologiche)

1. Le relazioni archeologiche si conformano agli obblighi di cui all'art. 19 co. 1 lett. e) del D.P.R. 207/2010.

2. L'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato, deve effettuare la verifica archeologica preventiva (VIARCH) finalizzata ad accertare l'eventuale sussistenza d'interesse archeologico nell'area oggetto di intervento (art. 25 del Codice), comprensiva di indagini indirette, relazione introduttiva,

relazione tecnica, elaborati e relazione conclusiva, nonché carta del potenziale archeologico. I documenti devono essere redatti in conformità alle prescrizioni della competente Soprintendenza.

3. In caso di richiesta da parte della Soprintendenza, l'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato, deve inoltre definire i carotaggi, le prospezioni geofisiche e geochimiche, i saggi e le indagini archeologiche necessarie, nonché prestare assistenza all'impresa incaricata dell'esecuzione, aggiornando la relazione a seguito delle risultanze di tali prove.

4. Il Politecnico si riserva di chiedere all'Assegnatario anche l'assistenza allo scavo nella fase di esecuzione delle opere e la redazione della relazione tecnica finale post-scavo. L'assistenza allo scavo comprende almeno la tenuta del diario di scavo, la produzione della documentazione fotografica dell'attività di scavo assistita e, in caso di rinvenimenti archeologici, lo scavo manuale stratigrafico, la produzione della documentazione grafica di cantiere dei ritrovamenti archeologici, la produzione della documentazione fotografica dei rinvenimenti archeologici, nonché la redazione delle schede di US-USM. La relazione tecnica finale post-scavo deve attestare la presenza o l'assenza di importanti ritrovamenti archeologici.

Sezione V - Relazioni sismiche

Articolo 56 (Contenuto e Specifiche Tecniche)

1. Le relazioni volte a definire la microzonazione sismica dell'area e la risposta sismica locale, al fine di fornire i parametri sismici necessari per la progettazione definitiva o esecutiva delle opere, devono avere i seguenti contenuti minimi: **a)** descrizione e documentazione delle attività svolte per giungere alla definizione della sismicità dell'area; **b)** analisi della sismicità storica dell'area sulla base dei cataloghi parametrici; **c)** macrozonazione sismica dell'area; **d)** illustrazione ed elaborazione delle indagini sismiche realizzate; **e)** microzonazione sismica dell'area con definizione dei parametri sismici di progetto (a_{max} , V_{s30} e classe del terreno, S , C_c , T_0); **f)** valutazione della frequenza caratteristica del terreno mediante sismica passiva col metodo HVSR; **g)** analisi di risposta sismica locale mediante definizione del modello geofisico del sottosuolo, definizione delle azioni sismiche in ingresso (almeno 7 accelerogrammi), modellazione della risposta sismica locale mediante programma di calcolo 1D o 2D, a seconda delle esigenze, con modello lineare equivalente (EQL), nonché definizione dei parametri di accelerazione (serie temporali) dello spettro di risposta elastico in pseudoaccelerazione ed in pseudo-velocità e dello spettro di progetto; **h)** eventuale verifica a liquefazione dei terreni di fondazione.

Sezione VI - Esecuzione di rilievi

Articolo 57 (Contenuto)

1. Il Servizio comprende lo sviluppo di rilievi e di indagini dello stato di fatto dei luoghi individuati dal Politecnico, siano essi rilievi documentali, inquadramenti topografici, rilievi geometrici, di elementi tecnologici, strutturali, o impiantistici.

2. Il rilievo può avere ad oggetto anche opere ultimate e completate, e può essere disposto anche nel caso in cui il Politecnico disponga di elaborati "as-built" predisposti in formato differente da quello compatibile con l'inserimento nelle sue banche dati.

3. Può avere ad oggetto anche le componenti e le dotazioni impiantistiche ultimate e completate, al fine di appurarne la conformità normativa e predisporre le dichiarazioni di conformità e di rispondenza non già disponibili al Politecnico.

4. Il rilievo può avere ad oggetto opere e impianti in fase di costruzione ove in sede di Appalto Attuativo sia attivato tale servizio in capo all'Ufficio della Direzione Lavori. Il Professionista Incaricato è responsabile dei rilievi e della successiva restituzione delle opere in fase di realizzazione, con particolare

attenzione agli impianti in termini di dorsali principali e secondarie prima che vengano nascoste all'interno delle partizioni verticali od orizzontali. Più in generale devono essere sottoposti a rilievo tutti gli elementi da sottoporre a manutenzione ordinaria.

Articolo 58 (Specifiche Tecniche)

1. I rilievi devono avere un livello di precisione tale da garantire la completezza delle informazioni che caratterizzano lo stato di fatto e della loro rappresentazione grafica e descrittiva. Tale livello è definito nell'Appalto Attuativo in base ai seguenti fattori decisionali minimi: **a)** tipo di oggetto da rilevare (dimensioni, forma, materiale); **b)** fase progettuale o di costruzione; **c)** caratteristiche del sito in termini di accessibilità (fisica e temporale) e di sicurezza per gli operatori; **d)** possibilità di applicare "marker" agli elementi da rilevare; **e)** scala di rappresentazione da utilizzare per la restituzione.
2. L'Appalto Attuativo può prevedere diverse tecniche di rilievo bidimensionale e tridimensionale sia di tipo passivo che attivo in funzione dei seguenti fattori decisionali minimi: **a)** sistemi di riferimento (locale/assoluto) e di coordinate per l'acquisizione dei dati; **b)** condizioni di luce; **c)** presenza di acqua; **d)** intervisibilità tra punti; **e)** ambiente "outdoor" o "indoor"; **f)** necessità di ripetere le misurazioni in maniera "fissa"; **g)** rilievi multi-temporali; **h)** rilievi dinamici (monitoraggio); **i)** limitazioni dovute al sito (es. vincoli per uso di droni o altri sistemi robotizzati).
3. Ogni elemento oggetto del rilievo deve essere coerente e adeguato sia dal punto di vista della documentazione grafica, sia dal punto di vista tecnico delle relazioni sullo stato di conservazione.
4. La restituzione degli elaborati di rilievo deve essere effettuata secondo le istruzioni e le linee guida fornite dal Politecnico per l'inserimento nelle proprie banche dati.

Articolo 59 (Attività funzionali)

1. Sono incluse nel Servizio tutte le prestazioni prodromiche e funzionali alla corretta esecuzione dello stesso, ivi comprese almeno una o più delle seguenti: **a)** la redazione di una relazione descrittiva che dia evidenza del progetto di rilievo, in funzione dello scopo dello studio o attività e del livello di precisione che sia possibile raggiungere in base ai fattori decisionali, agli strumenti di acquisizione e ai dati scelti, alla loro elaborazione e alla loro fruizione per il successivo utilizzo; **b)** la fornitura di scale, trabattelli, cestelli, piattaforme aeree, dispositivi anticaduta e ogni altra attrezzatura per l'esecuzione di eventuali rilievi in altezza, che in ogni caso deve essere rispondente alle Norme, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza; **c)** la fornitura di materiale e attrezzature meccaniche o elettroniche per il rilievo; **d)** la rimozione o lo spostamento, nonché il ripristino o il riposizionamento, di controsoffitti, rivestimenti, mobili e attrezzature.

Sezione VII - Servizi relativi all'inserimento urbanistico

Articolo 60 (Contenuto)

1. Il Servizio ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni necessarie a ottenere una compiuta conoscenza del contesto urbanistico in cui deve inserirsi l'opera.
2. Può includere l'esecuzione di rilievi topografici, plano-altimetrici e geometrici, oppure l'elaborazione di studi di inserimento urbanistico, secondo la disciplina contenuta negli articoli seguenti.

Articolo 61 (Rilievi)

1. I rilevamenti plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con il metodo celerimetrico o con metodologia GPS su terreni medi e poco alberati con pendenze fino al 3% (tre per cento).
2. I rilievi devono comprendere non solo l'altimetria del terreno, ma anche la posizione in pianta e la

quota di tutte le infrastrutture e le opere riscontrate.

3. I rilievi hanno il seguente contenuto minimo: **a)** studio preliminare, con acquisizione di monografie dei punti stabili riferimento di orientamento esterno e di appoggio; **b)** materializzazione dei punti di stazione ed eventuale redazione di monografie; **c)** poligonale di collegamento o dettaglio; **d)** rilievo plano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; **e)** calcoli; **f)** restituzione e formazione di cartografia numerica; **g)** disegno su supporto adeguato.

4. La densità minima di punti rilevati nel terreno deve essere, per scala 1/200 (equidistanza 20 cm), 100 punti per ettaro, mentre per scala 1/500 (equidistanza 50 cm) 70 punti per ettaro.

5. Le restituzioni devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: **i)** i punti devono essere definiti come entità tridimensionali (x, y, z); **ii)** le isoipse devono essere definite come polilinee 3D con "layers" divisi per quelle ogni 20 cm, 50 cm e 100 cm; **iii)** le linee di discontinuità (es. cigli stradali, ciglio e piedi scarpate) devono essere definite come polilinee 3D e, qualora si appoggino alle curve di livello, coincidere esattamente con la quota della curva stessa; **iv)** le discontinuità le cui quote non coincidano con una quota a terra (es. muretti o gronde di fabbricati) devono trovarsi alla quota effettiva ed essere poste in "layers" isolati per consentirne una modellazione 3D; **v)** I "layers" devono essere in numero massimo di 50 (cinquanta) ed essere listati con una breve descrizione; **vi)** elementi quali la vestizione cartografica, le scritte, le retinature devono trovarsi su "file" separati.

Articolo 62 (Studi di inserimento urbanistico)

1. Gli studi di inserimento urbanistico devono comprendere, a seconda dell'obiettivo specifico del livello di progettazione, gli elaborati necessari a fornire evidenza dell'inserimento dell'opera nel contesto circostante e ad ottenere le specifiche autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati dell'Autorità.

Sezione VIII - Servizi relativi all'impatto ambientale e al monitoraggio ambientale

Articolo 63 (Contenuto)

1. Il Servizio comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie a ottemperare alle Norme in materia ambientale, che possono articolarsi, a seconda del livello di progettazione e della specificità dell'opera, nelle attività specifiche dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale, secondo gli articoli che seguono.

Articolo 64 (Studio di impatto ambientale)

1. Il Servizio comprende la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalle Norme, ovvero dello studio di fattibilità ambientale a completamento di quanto predisposto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o nella Progettazione Definitiva.

Articolo 65 (Piano di monitoraggio ambientale)

1. Il Servizio comprende, ove previsto dalle Norme ed a completamento di quanto predisposto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o nella Progettazione Definitiva, la predisposizione del manuale di gestione ambientale dei cantieri, del progetto di monitoraggio ambientale, nonché degli elaborati grafici di ripristino e miglioramento ambientale.

Sezione IX – Relazioni acustiche

Articolo 66 (Contenuto)

1. L'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017, deve produrre le valutazioni

previsionali, le indagini, le verifiche e i collaudi acustici ai sensi di legge (Legge 447/1995, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Regolamento Acustico della Città di Torino).

2. Gli ambiti tematici di applicazione della prestazione professionale indicativamente faranno riferimento alle seguenti tipologie di uso degli spazi: aule, uffici, laboratori.

Articolo 67 (Specifiche Tecniche)

1. Il servizio si sviluppa nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali comprende almeno una o più delle prestazioni sottoelencate.

2. La **Fase di rilievo e verifica dell'esistente** include i rilievi fonometrici utili a verificare la rumorosità degli impianti; i rilievi strumentali utili a verificare le prestazioni acustiche delle partizioni verticali e orizzontali; i rilievi fonometrici e accelerometrici specifici e l'individuazione degli interventi di bonifica necessari.

3. La **Fase di progettazione** include la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi; la valutazione previsionale del clima acustico; la valutazione previsionale dell'impatto acustico; la consulenza e il supporto alle attività di progettazione al fine di quantificare l'incidenza economica dei requisiti acustici e dei loro componenti in opera (redazione del computo metrico estimativo); la consulenza e il supporto alle attività di progettazione al fine di definire le specifiche e le prescrizioni tecniche per il soddisfacimento dei requisiti acustici dei singoli componenti in opera.

4. La **Fase di esecuzione lavori** include la consulenza e il supporto alla Direzione Lavori nelle verifiche del rispetto dei parametri acustici per l'accettazione dei materiali, dei componenti edili e degli elementi impiantistici.

5. La **Fase di collaudo e verifica post-intervento** (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) include il collaudo in corso d'opera e il collaudo finale secondo quanto prescritto dal Regolamento Acustico della Città di Torino.

Sezione X - Restauro

Articolo 68 (Contenuto)

1. Il Servizio di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è finalizzato a definire lo stato di conservazione ed a mettere in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.

2. L'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato, deve predisporre le relazioni, le attività e le indagini volte a definire il quadro di degrado e le modalità d'intervento sul patrimonio artistico del Politecnico, caratterizzato da opere d'arte, monumenti ed edifici, nella parte in cui sia necessario definire le più corrette strategie di manutenzione, recupero e ripristino in un'ottica di conservazione dei beni nel tempo.

3. Il Servizio comprende almeno una o più delle seguenti prestazioni: **a)** saggi stratigrafici su intonaci dipinti, da eseguirsi con una graduale delaminazione degli strati pellicolari, mediante l'uso di bisturi o solventi nei casi di superfici ricoperte da scialbi, al fine di individuare i differenti interventi manutentivi al di sopra delle finiture originali presenti sugli intonaci dipinti oggetto d'indagine. I saggi devono avere una dimensione compresa tra i 10x10 cm ed i 20x20 cm cadauno. Ogni saggio stratigrafico deve essere corredato da un'etichetta identificativa con data e numero progressivo, identificazione progressiva di ogni strato e documentazione fotografica di ogni saggio eseguito. Al termine della campagna stratigrafica deve essere redatta una relazione descrittiva contenente apposita scheda con l'identificazione di ogni saggio eseguito, la collocazione planimetrica, la documentazione fotografica a colori e la

relazione interpretativa per ogni singolo strato rinvenuto, oltre a uno studio dei dati emersi dalla campagna stratigrafica stessa e di quella d'indagine di laboratorio, finalizzato all'individuazione delle cromie originali, composizione materica e metodologie di applicazione utilizzate anticamente; **b)** analisi di laboratorio, da eseguirsi su prelievi di materiale effettuati in opera e affidati a laboratori qualificati e specializzati. Le indagini diagnostiche, a seconda dei casi, possono comprendere analisi quantitative e qualitative dei sali solubili e analisi stratigrafiche al microscopio ottico polarizzatore, con sezioni sottili e opache, per determinare le sequenze stratigrafiche delle stesure pittoriche e la loro composizione mineralogica, al fine di differenziare le stesure pittoriche originarie da quelle di rifacimento. Il corrispettivo per l'esecuzione delle indagini è corrisposto dal Politecnico direttamente al Professionista Incaricato; **c)** scheda tecnica di restauro redatta ai sensi del D.Lgs. 42/2004, comprendente la descrizione dello stato di conservazione del bene e la descrizione degli interventi realizzabili al fine del pieno recupero delle superfici oggetto d'intervento. La scheda deve comprendere esauriente documentazione fotografica e riportare gli esiti della campagna diagnostica eseguita precedentemente (saggi stratigrafici e analisi di laboratorio); **d)** direzione operativa a supporto del Direttore Lavori per verificare che le lavorazioni di restauro siano eseguite regolarmente e che siano osservate le clausole contrattuali. Sono richiesti sopralluoghi di cantiere a cadenza regolare (almeno uno alla settimana) con redazione di un verbale, corredato da documentazione fotografica, con cui vengono descritte le osservazioni e le verifiche effettuate relativamente ai lavori eseguiti dall'Impresa Appaltatrice e le eventuali istruzioni impartite alla medesima. Al termine dei lavori il Professionista Incaricato redige una relazione finale in cui descrive l'andamento dei lavori eseguiti dall'Impresa Appaltatrice ed esprime una valutazione sull'operato di questa.

Sezione XI - Diagnosi Energetica

Articolo 69 (Contenuto)

1. La Diagnosi Energetica ("audit energetico") è il principale strumento di analisi energetica finalizzato a individuare, per un edificio o un sito, e secondo una logica costi/benefici, le misure di miglioramento dell'efficienza energetica sia sotto il profilo tecnico, mediante l'analisi delle soluzioni tecnologiche più idonee, sia sotto quello economico, mediante la stima dei risparmi conseguibili, dei costi, del "pay-back", del "ROI".
2. Il Servizio deve essere svolto in conformità al D.Lgs. 102/2014, con la precipua finalità di individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi.
3. La diagnosi deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN 16247, Parti da 1 a 4.

Articolo 70 (Specifiche Tecniche)

1. Il Servizio si struttura nelle fasi indicate nel seguito.
2. L'audit di base costituisce la prima analisi del contesto e degli impieghi energetici, ed è finalizzato a definire lo stato dell'oggetto della diagnosi e del suo utilizzo.
3. La diagnosi energetica di dettaglio consiste nell'esecuzione delle analisi e delle verifiche specifiche anche mediante rilievi in sito, ed è finalizzata ad approfondire la conoscenza sia delle strutture sia dei processi produttivi, ove necessario impiegando modelli energetici di simulazione, piani di monitoraggio, misure strumentali.
4. L'analisi di fattibilità consiste nell'analisi delle soluzioni di miglioramento energetico, distinguendo tra azioni di tipo gestionale e interventi infrastrutturali, nonché analizzando la fattibilità tecnica ed economica di ciascuno di questi ultimi.

Articolo 71 (Soggetti)

1. Il Servizio deve essere eseguito da soggetti qualificati iscritti agli elenchi regionali dei professionisti

e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

2. L'Assegnatario, ove necessario, deve garantire un gruppo multidisciplinare di esperti e specialisti, in funzione delle specificità delle singole diagnosi, avvalendosi ove necessario di misure strumentali, senza che ciò comporti variazioni del costo della prestazione.

Sezione XII - Certificazione Energetica

Articolo 72 (Contenuto)

1. Il Servizio ha ad oggetto la redazione ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nel rispetto delle Norme.
2. Il Professionista Incaricato elabora e adotta sistematicamente la seguente procedura, che definisce le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento alla metodologia per la valutazione del rendimento energetico in relazione alla specifica tipologia di immobile e all'uso a cui esso è destinato: **a)** acquisisce i dati progettuali attraverso i documenti messi a disposizione dal Politecnico e dagli eventuali soggetti coinvolti nel processo edilizio (es. altri professionisti, imprese, uffici); **b)** effettua i necessari sopralluoghi (minimo uno) al fine di verificare i dati forniti e le caratteristiche del sistema edificio/impianto; **c)** predispone la documentazione necessaria all'emissione dell'attestato.
3. Il Professionista Incaricato definisce le modalità attraverso cui è garantita la gestione dei documenti connessi al processo di certificazione energetica dell'immobile, con particolare riferimento all'identificazione e rintracciabilità dell'attestato e dei relativi documenti di supporto, riportanti gli esiti dell'attività di definizione del rendimento energetico, eventualmente attraverso l'attestato di qualificazione energetica fornito dal Politecnico, oppure attraverso il rapporto di diagnosi energetica; conserva i documenti per un periodo non inferiore alla durata della validità dell'attestato emesso e comunque per almeno dieci anni.
4. Il Professionista Incaricato garantisce il costante aggiornamento della propria competenza tecnica.
5. Si impegna a introdurre nella diagnosi energetica, anche se già elaborata, eventuali modifiche sorte a seguito di integrazioni o successivi elaborati o documenti forniti dal Politecnico o da terzi, che ritenga utili a definire le reali prestazioni dell'immobile.
6. La ricerca presso gli archivi degli atti originali e degli atti di provenienza è compensata a vacazione. Gli oneri per la presentazione dell'APE al catasto energetico della regione sono compensati separatamente dietro produzione dell'opportuna documentazione.

Sezione XIII - Predisposizione dei contenuti progettuali secondo il protocollo ITACA

Articolo 73 (Contenuto e oggetto)

1. I Servizi di Progettazione, ove previsto in sede di Appalto Attuativo, devono applicare il protocollo ITACA quale strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, al fine di verificare le prestazioni delle opere in riferimento non solo ai consumi e all'efficienza energetica, ma considerando anche l'impatto sull'ambiente.
2. In tal caso l'Assegnatario, tramite i Professionisti incaricati, deve applicare il protocollo ITACA in relazione alla fase progettuale specifica, mediante l'impiego degli indicatori e dei metodi di verifica conformi alle Norme di riferimento.

Sezione XIV - Servizi Antincendio

Articolo 74 (Contenuto)

1. Il Servizio comprende tutti gli obblighi conferiti al Professionista Incaricato relativi alla produzione di documentazione tecnico-amministrativa a propria firma in qualità di professionista antincendio esperto in materia di prevenzione incendi iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.Lgs. 139/2006, relativamente a interventi da realizzarsi nelle varie sedi dell'Ateneo.
2. Segnatamente, il Servizio può comprendere la predisposizione e il deposito presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della documentazione tecnica funzionale al rispetto della disciplina sulla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, attinente a progetti di nuovi insediamenti o di modifiche di attività esistenti, e in particolare: **a) l'istanza di nulla osta di fattibilità** ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 151/2011, **l'istanza di valutazione del progetto** ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, nonché **l'istanza di deroga** ai sensi dell'art. 7 del ridetto decreto, in tutti i casi con riferimento alla normativa prescrittiva in vigore e al codice di prevenzione incendi (D.M. Interno 3 agosto 2015), anche mediante l'applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza antincendio; **b) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, completa di tutte le necessarie certificazioni e dichiarazioni (asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, Cert-REI, Dich-PROD, Dich-IMP, Cert-IMP, certificazione di non aggravio del rischio antincendio), anche per i depositi di GPL; **c) l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, completa di asseverazione attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, nonché di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, anche per i depositi di GPL; **d) l'istanza di verifica in corso d'opera** ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 151/2011, completa di tutta la necessaria documentazione tecnica a propria firma.
3. Il Servizio può altresì comprendere una o più delle seguenti attività minime: **i) valutazione del rischio incendio; ii) valutazione del rischio esplosione; iii) redazione della progettazione di aspetti puntuali attinenti alla sicurezza antincendio** (es. resistenza al fuoco di strutture portanti o separanti, compartimentazioni antincendio, vie di esodo, impianti di protezione attiva antincendio); **iv) supporto alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica in merito agli aspetti attinenti al quadro normativo della prevenzione incendi; v) direzione operativa per la realizzazione delle opere di prevenzione incendi e compilazione dei necessari modelli Cert-REI, Dich-PROD, Dich-IMP e Cert-IMP ove necessari.**

Articolo 75 (Obbligazioni del Contraente)

1. L'Assegnatario è tenuto in tutti i casi, senza diritto ad ulteriori compensi: **a)** ad adempiere ad ogni prestazione funzionale o connessa a ciascun Servizio affidatogli; **b)** a svolgere, ove prevista od occorrente, l'attività di coordinamento con l'Autorità competente al fine dell'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati; **c)** a partecipare alle riunioni indette dal Politecnico o dall'Autorità o che si rendano comunque necessarie per l'esecuzione del Servizio; **d)** a produrre tutta la documentazione necessaria e le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dal Politecnico o dall'Autorità, nonché in formato aperto compatibile con gli applicativi in uso al Politecnico; **e)** a ottemperare alle richieste di integrazioni o modificazioni del RUP dell'Opera in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro; **f)** a osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, a informare tempestivamente il Politecnico; **g)** ad adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi.
2. Le prestazioni fornite dall'Assegnatario devono procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena della responsabilità al raggiungimento del risultato finale.

Sezione XV - Servizi DOCFA

Articolo 76 (Contenuto)

1. L'Assegnatario, tramite il Professionista Incaricato, deve provvedere al servizio di predisposizione di pratiche attinenti al catasto fabbricati e terreni per gli edifici in proprietà o in uso al Politecnico.
2. Segnatamente, il Servizio include almeno una o più delle seguenti attività: **a)** accatastamento degli edifici di nuova costruzione; **b)** predisposizione e consegna delle pratiche catastali per cambiamenti di destinazione d'uso nelle varie sedi dell'Ateneo per trasformazione edilizia; **c)** estrazione di visure catastali (sia catasto terreno che catasto fabbricati) dei vari fogli di mappa e relative particelle; **d)** esecuzione di ricerche presso archivi storici e notarili di atti catastali.

Sezione XVI – Disposizioni comuni alle Prestazioni Specialistiche

Articolo 77 (Obblighi dell'Assegnatario)

1. L'Assegnatario deve svolgere l'attività di coordinamento con gli enti e le amministrazioni competenti al fine dell'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti. A tal fine, deve rispondere alle relative interrogazioni, partecipare alle riunioni convocate, produrre la documentazione richiesta, nonché in generale svolgere ogni attività necessaria o utile al buon esito del procedimento amministrativo. Deve inoltre possedere l'abilitazione ad accedere alle piattaforme informatiche degli Enti per la consegna della documentazione, qualora necessario.
2. Deve produrre al Politecnico tutta la documentazione prevista dal presente Titolo e dall'Appalto Attuativo sia in copia cartacea (due copie) sia in formato digitale su supporto CD o DVD (una copia in formato editabile, una copia in “.pdf” e una firmata digitalmente).
3. Deve predisporre quanto necessario agli uffici del Politecnico per la compilazione del DUVRI, ove necessario.

Capo X - Progettazione Integrata

Articolo 78 (Presupposti)

1. Il Politecnico si riserva la facoltà di rinunciare all'assegnazione di distinti Appalti Attuativi aventi ad oggetto i Servizi di cui ai precedenti Capi del presente Titolo, assegnando la Progettazione Integrata sulla base del Documento d'Indirizzo alla Progettazione o sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, predisposti dal Politecnico al proprio interno, oppure da terzi.

Articolo 79 (Contenuto)

1. La Progettazione Integrata comprende le seguenti macro-attività, da assegnarsi unitariamente e senza esclusione alcuna:
 - la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica integrata;
 - la Progettazione Definitiva integrata;
 - la Progettazione Esecutiva integrata;
 - il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
 - la Direzione Lavori;
 - il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 80 (Disciplina)

1. Ciascuna delle attività oggetto della Progettazione Integrata è disciplinata dai precedenti Capi del

presente Titolo.

TITOLO III - DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 81 (Principi relativi all'esecuzione)

1. L'esecuzione delle prestazioni è soggetta al rispetto del Codice e delle altre norme vigenti, nonché alla piena osservanza delle Clausole Contrattuali, con tutte le caratteristiche, le modalità, i tempi e i livelli ivi definiti.
2. Tutti sono elementi essenziali che, con la presentazione dell'Offerta e la successiva stipulazione contrattuale, sono accettati incondizionatamente dal Contraente.
3. I termini anche intermedi previsti per l'esecuzione sono tutti essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., nell'interesse esclusivo del Politecnico, che è l'unico a poter quindi eventualmente rinunciare agli effetti risolutori automatici discendenti dalla loro violazione.

Articolo 82 (Soggetti)

1. Le funzioni del RUP e del DEC nella fase di esecuzione contrattuale, i soggetti di cui egli si avvale in tale fase, nonché i relativi compiti, sono disciplinati dal Codice (artt. 101, 111).
2. Il Contraente è rappresentato dal Referente Tecnico - indicato nell'Offerta Tecnica - in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Politecnico, il monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni. Il Referente Tecnico deve essere munito di specifico mandato scritto che gli attribuisca i necessari poteri, e inoltre deve avere piena conoscenza dell'oggetto del Contratto e della relativa disciplina.

Articolo 83 (Interpretazione)

1. Le Clausole Contrattuali s'interpretano secondo gli art. 1362 e seguenti del codice civile.
2. In caso di discordanza, si applica l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono state commissionate e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona fede.
3. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva dei Contenitori Informativi, l'eventuale mancanza di particolari o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali, componenti, opere, strutture o impianti o loro parti, che siano comunque rilevabili da altri elaborati, anche in scala minore, o indicati nel Contratto. In tale eventualità compete al Politecnico fornire le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
4. Permanendo il dubbio, si applica l'interpretazione più vantaggiosa per gli interessi perseguiti dal Politecnico.

Articolo 84 (Comunicazioni relative all'esecuzione)

1. Tutte le comunicazioni del Politecnico al Contraente relative all'esecuzione contrattuale, comprese le contestazioni sull'adempimento, sono correttamente indirizzate e recapitate al Referente Tecnico e valgono al pari di quelle direttamente portate alla conoscenza del legale rappresentante del Contraente. Per esse il Politecnico si riserva di valutare, di volta in volta ed a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare, salvo speciali norme di legge o Clausole Contrattuali.

2. Tutte le comunicazioni del Contraente al Politecnico relative all'esecuzione contrattuale, comprese quelle sull'interpretazione del Contratto, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle controdeduzioni relative all'adempimento contrattuale e all'applicazione delle penali, debbono essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata al RUP.

Capo II - Termini

Articolo 85 (Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. I termini di esecuzione delle prestazioni sono indicati per ciascuna di esse nella tabella acclusa in **Allegato "B"**. Essi decorrono dalla stipulazione dell'Appalto Attuativo o dal diverso termine di avvio della prestazione ivi previsto.
2. Restano salvi termini di esecuzione diversi disciplinati nell'Appalto Attuativo in ragione delle sue specificità.
3. Nel caso di assegnazione di più Servizi con un unico Appalto Attuativo, i relativi termini non si sommano, ma decorrono in parallelo, fatta eccezione per quelli tecnicamente consequenziali o dipendenti l'uno dall'altro e salva espressa disposizione contraria dell'Appalto Attuativo, riservandosi il Politecnico il diritto di definire l'avvio delle singole prestazioni per parti in più riprese.

Articolo 86 (Termini di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo è pagato dal Politecnico all'ultimazione di ciascun Servizio con la consegna della documentazione definitiva.
2. Fanno eccezione i Servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e Integrata, per i quali il pagamento avviene per il 40% (quaranta per cento) alla consegna intermedia del Progetto; per il 40% (quaranta per cento) alla consegna definitiva del Progetto completo; per il 20% (venti per cento) all'approvazione del progetto o all'emissione del certificato di validazione da parte del RUP dell'Opera.
3. Fanno eccezione altresì i Servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i quali il pagamento avviene per il 90% (novanta per cento) in acconti proporzionali all'avanzamento dei lavori, e per il 10% (dieci per cento) all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. Fanno eccezione, infine, termini di pagamento speciali eventualmente disciplinati nell'Appalto Attuativo in ragione di sopravvenute discipline interne del Politecnico, o della specificità della prestazione, ovvero del numero di Appalti Attuativi simultaneamente in corso.
5. La corresponsione di anticipazioni è ammessa nei casi e nei modi previsti dall'art. 35 co. 18 del Codice, comunque nel limite del 20% dell'importo dell'Appalto Attuativo.
6. Alle scadenze definite dai commi che precedono, l'Assegnatario comunica al Politecnico l'ultimazione del servizio chiedendo l'autorizzazione all'emissione della fattura. Da tale data decorre per il Politecnico il termine di 30 (trenta) giorni per l'accertamento della regolare esecuzione, previo parere favorevole del RUP, e per la conseguente emissione del relativo certificato che reca l'autorizzazione all'emissione della fattura.
7. Ciascuna fattura deve contenere il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'Appalto Attuativo. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario eseguito entro a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, fatti salvi i tempi necessari per le verifiche di

regolarità contributiva e fiscale previste dalle Norme, sul conto corrente dedicato indicato dall'Assegnatario in conformità all'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

8. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni che precedono autorizza il Politecnico a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

9. Dagli importi fatturati il Politecnico ha la facoltà di detrarre le somme eventualmente dovute dal Contraente a titolo di penale per inadempimenti contrattuali, o indennizzo, o rimborso, o a qualsiasi altro titolo. La detrazione deve essere indicata sul documento contabile emesso.

Capo III - Obbligazioni del Contraente

Articolo 87 (Norma generale)

1. Oltre a quanto stabilito al precedente [Articolo 81 \(Principi relativi all'esecuzione\)](#), il Contraente esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle Regole dell'Arte e alle prescrizioni e direttive del Politecnico, integrative delle Norme e del Contratto. Risponde inoltre dei beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'attività del Contraente non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Politecnico, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

3. Il Contraente è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le Norme anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.

4. Il Contraente è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose del Politecnico, arrecati per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Norme, di Clausole Contrattuali o di prescrizioni o direttive impartite dal Politecnico o per conto di questo.

5. Il Contraente, salvi i limiti di legge, è tenuto a manlevare e tenere indenne il Politecnico da ogni pretesa o azione di terzi a titolo contrattuale o di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connessi.

6. Nel Contratto è inserita apposita clausola conforme alle leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 136/2010).

7. Il Contraente si impegna a osservare il Codice di comportamento del Politecnico, redatto a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 (disponibile su <https://www.swas.polito.it/services/codici/>).

Articolo 88 (Gruppo di Lavoro)

1. Il Contraente è tenuto a mantenere a disposizione del Politecnico il Gruppo di Lavoro offerto in sede di Offerta Tecnica che deve essere operante a decorrere dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro e disponibile per tutta la durata dello stesso.

2. Deve altresì attivare il Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo nei tempi e nei modi indicati nell'Invito a Contrarre di cui al precedente [Articolo 7 \(Assegnazione degli Appalti Attuativi\)](#).

3. All'atto della stipulazione dell'Appalto Attuativo il Contraente consegna al Politecnico i curricula aggiornati di tutti i componenti del Gruppo di Lavoro Dedicato all'Appalto Attuativo, redatti

utilizzando il modello accluso al Disciplinare (Modello 3-*quater* - CV Professionisti), o quello diverso eventualmente fornito dal Politecnico in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti che disciplinano il loro rapporto con il Contraente. Consegna inoltre i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 *lett. c-bis*) del Codice. Per le prestazioni oggetto di subappalto si applica il successivo [Articolo 92 \(Subappalto\)](#), nonché l'art. 105 co. 7 del Codice.

4. Il Contraente deve garantire per tutta la durata dell'Accordo Quadro un tasso di modificazione dei professionisti ("turn over") del Gruppo di Lavoro Base (esclusi quindi i professionisti le cui prestazioni sono subappaltabili, ed esclusi altresì i professionisti aggiuntivi eventualmente offerti senza ricorso al subappalto in sede di Offerta Tecnica) non superiore al 40% (quaranta per cento) di quelli indicati nell'Offerta Tecnica, al precipuo fine di assicurare una continuità nei Servizi non gravata dal ricambio periodico di personale non a conoscenza delle condizioni specifiche di contesto.

5. Le attrezzature e i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del Contratto devono essere rispondenti alle Norme e nelle migliori condizioni di stato e di uso, nonché adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei Servizi.

Articolo 89 (Sedi e reperibilità)

1. Il Contraente, entro 20 (venti) giorni dalla stipula di ogni Appalto Attuativo che abbia ad oggetto prestazioni inerenti alle fasi di realizzazione delle opere, ha l'obbligo di dotarsi di una sede operativa ubicata nel territorio della Città Metropolitana di Torino, dotata di personale in numero sufficiente, comunque non inferiore a n. 2 (due) persone, capaci e idonee a garantire l'esatto e puntuale adempimento, tra le quali un ispettore di cantiere, mantenendola per tutto il periodo di efficacia dell'Appalto Attuativo.

2. In ogni caso, per tutta la durata del Contratto, il Contraente è tenuto a mantenere informato il Politecnico circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

Articolo 90 (Dichiarazioni specifiche)

1. Il Contraente dà atto di essere edotto che l'esecuzione dei Servizi può comportare speciali difficoltà derivanti da prescrizioni di legge, dallo sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale e da maggiori prestazioni di controllo e verifica dei lavori, determinati, tra l'altro, dalla presenza degli utenti fruitori degli spazi universitari o di altre imprese o professionisti, dalla necessità di collaborare all'adeguamento degli standard di Ateneo in funzione di nuove eventuali opere non tipologiche, dall'obbligo di coordinarsi con i responsabili delle strutture del Politecnico, nonché dalla necessità di recepire le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e dalle altre Autorità competenti, e rinuncia ad ogni pretesa di compensi eccedenti il corrispettivo definito dal Capitolato.

2. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di ciascun Appalto Attuativo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale e assoluta applicazione, da parte del Contraente, del patrimonio immobiliare del Politecnico, dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei Servizi assegnati, del livello prestazionale richiesto, di tutte le Norme, le Clausole Contrattuali e le Regole dell'Arte vigenti in materia.

3. Altresì la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di ciascun Appalto Attuativo equivale a dichiarazione del Contraente di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 91 (Obbligazioni specifiche)

1. Il Contraente si impegna a partecipare alle riunioni periodiche che il Politecnico, anche mediante i suoi organi di Governo, Gestione e Controllo, si riserva di convocare ogni qualvolta ne riscontri la necessità al fine di verificare l'evoluzione delle prestazioni in funzione delle esigenze di attuazione degli interventi.
2. Si impegna a far mantenere al proprio personale una severa disciplina sui luoghi riconducibili al Politecnico dove si dovessero svolgere le prestazioni, considerata la destinazione degli stessi (es. didattica e ricerca), con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni eventualmente impartite da Politecnico.
3. Si impegna ad avvalersi per l'esecuzione dei Servizi di personale altamente qualificato, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate al tipo e all'importanza di ogni specifica prestazione, ivi compresa la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione, delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni impartite dal Politecnico.
4. Tutto il personale adibito ai Servizi presta la propria attività sotto l'esclusiva responsabilità del Contraente, nei confronti sia del Politecnico sia di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro.

Articolo 92 (Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal Disciplinare (art. 8.2.2) in conformità all'art. 31 co. 8 del Codice.
2. Ove consentito, il subappalto è disciplinato dal Codice (art. 105).
3. Il divieto di affidare in subappalto l'integrale esecuzione del contratto si applica a ciascun Appalto Attuativo.

Articolo 93 (Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro)

1. Il Contraente s'impegna a osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei propri dipendenti e collaboratori.
2. È tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale esegue le prestazioni, ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei contratti collettivi medesimi, nonché a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. È altresì tenuto a osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente comma vincolano il Contraente anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d'impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.
4. Il Contraente, per tutta la durata contrattuale, deve adottare gli accorgimenti e le misure idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro e ad evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, ivi comprese quelle emanate in corso d'esecuzione contrattuale. Garantisce l'osservanza delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché l'adempimento degli obblighi verso i dipendenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai

contratti collettivi, assumendone i relativi oneri, ivi compreso il pagamento dei premi agli Istituti e alle Casse contrattuali. È comunque tenuto a informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

5. È tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e comunque di ogni altro documento previsto dalle leggi.

6. Deve in ogni caso garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).

7. Restano ferme le disposizioni in materia dettate dal Codice (art. 105).

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi indicati o richiamati dal presente articolo il Politecnico denuncia le inadempienze alle competenti Autorità, dandone comunicazione al Contraente, fatte salve le maggiori tutele previste dalle Norme o dalle Clausole Contrattuali.

Capo IV - Vigilanza, contestazioni, inadempimenti e penali

Articolo 94 (Vigilanza)

1. Il Politecnico ha il potere di eseguire in ogni momento verifiche, ispezioni e controlli sulla conformità delle prestazioni alle Norme, alle Clausole Contrattuali e alle Regole dell'Arte. Le verifiche ispettive possono essere svolte anche presso le sedi del Contraente, con preavviso non inferiore a 48 (quarantotto) ore e rispettando le esigenze di svolgimento delle relative attività.

2. In tutti i casi è consentita la presenza del Referente Tecnico o di altro delegato per atto scritto del Contraente.

Articolo 95 (Contestazioni)

1. In ogni momento il Politecnico ha il potere di segnalare al Contraente le carenze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni, con obbligo di quest'ultimo di fornire risposta entro il termine di 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione, o in quello inferiore indicato dal Politecnico nella segnalazione medesima.

2. La definizione con soluzione della contestazione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla segnalazione, sotto pena di applicazione delle maggiori penali disciplinate al successivo [Articolo 97 \(Penali\)](#).

Articolo 96 (Risoluzione)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, l'Accordo Quadro si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: **a)** messa in liquidazione del Contraente; **b)** cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti all'Accordo Quadro o ad uno o più Appalti Attuativi; **c)** frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; **d)** mancato possesso o perdita dei requisiti generali richiesti per l'esecuzione; **e)** mancata esecuzione senza oneri aggiuntivi per il Politecnico di proposte presentate in sede di Offerta Tecnica, ulteriori, maggiori o migliori rispetto alle Specifiche Tecniche da Capitolato; **f)** subappalto non autorizzato; **g)** dopo la seconda risoluzione per inadempimento di un Appalto Attuativo; **h)** dopo tre diffide ad adempiere anche relative ad Appalti Attuativi diversi; **i)** se, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative a un Servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il Servizio stesso, oppure se vengano applicate per più di sei volte penali su Servizi; **l)** dopo tre errori di progettazione accertati da un verificatore per progetti differenti; **m)** dopo tre carenze nella tenuta dei

documenti di cantiere e della relativa contabilità; **n)** in caso di infortunio in cantiere imputabile all'attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; **o)** difetto in qualsiasi momento delle coperture assicurative; **p)** mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini indicati nel Contratto; **q)** violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **r)** inosservanza dell'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, o del Codice di condotta del Politecnico; **s)** inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, o mancata applicazione dei contratti collettivi; **t)** violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; **u)** DURC o certificato INARCASSA irregolare per due volte consecutive; **v)** nei casi previsti dall'art. 108 co. 1 e 2 del Codice; **z)** in tutti gli altri casi previsti dalle Clausole Contrattuali, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o per violazione di termini essenziali, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dal Codice (art. 108) e dalle altre leggi vigenti (art. 1453 e seguenti del codice civile), con riferimento sia all'Accordo Quadro sia ai singoli Appalti Attuativi.

3. Non costituiscono rinuncia ad avvalersi del rimedio della risoluzione eventuali mancate contestazioni, o l'inverarsi di precedenti fatti o inadempimenti per i quali il Politecnico non abbia ritenuto di avvalersi della risoluzione, o altri atti di tolleranza a fronte di pregressi fatti o inadempimenti.

4. Il Politecnico, sia che chieda l'adempimento, sia che intimi la risoluzione contrattuale per inadempimento o comunque per fatto e colpa del Contraente, conserva il diritto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni subiti, inoltre previa comunicazione al Contraente può sostituire quest'ultimo nell'esecuzione delle prestazioni, ponendo in danno e a suo carico le maggiori spese.

5. Per tutto quanto qui non disposto, si applica l'art. 108 del Codice.

Articolo 97 (Penali)

1. In caso d'inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente, oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato, è soggetto all'applicazione delle seguenti penali.

Ritardo nella predisposizione o consegna di documenti rispetto ai termini Intermedi o finali previsti nell' Allegato "B" o nell'Appalto Attuativo.	1‰ (uno per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni giorno di ritardo.
Ritardo nell'esecuzione di ogni altra prestazione rispetto ai termini intermedi o finali previsti nell' Allegato "B" o nell'Appalto Attuativo.	1‰ (uno per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni giorno di ritardo.
Carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità (per ogni inadempimento).	1‰ (uno per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella sua eliminazione.
Inadempimento o inesatto adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 verso il personale impiegato.	1‰ (uno per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella sua eliminazione.
Inadempimento o inesatto adempimento nell'esecuzione di ogni altra prestazione.	1‰ (uno per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella sua eliminazione.
Ritardo nella definizione con soluzione delle contestazioni mosse dal Politecnico, rispetto al termine indicato al precedente Articolo 95 (Contestazioni) .	1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del corrispettivo del Servizio per ogni giorno di ritardo (dalla data di applicazione di questa penale cessano di applicarsi le precedenti previste per

	il ritardo).
--	--------------

2. Ai fini che precedono, per esecuzione di prestazioni si intende lo svolgimento d'ogni singola attività e la consegna d'ogni documento che compone i Servizi in conformità alle Norme, alle Clausole Contrattuali e alle Regole dell'Arte. Per corrispettivo del Servizio si intende il corrispettivo definito nell'Appalto Attuativo in conformità all'Accordo Quadro per il Servizio specificamente interessato dall' inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo.
3. Ogni penale è irrogata previa contestazione scritta comunicata al Contraente, il quale può presentare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi alla ricezione.
4. Il valore delle penali può essere compensato con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, salva la facoltà del Politecnico d'incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva.
5. Il pagamento delle penali previste per il ritardo non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione.
6. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, così come restano impregiudicati gli altri rimedi previsti dalla legge o dal Contratto. Sino alla quantificazione del danno che il Contraente è tenuto a risarcire, il Politecnico ha facoltà di differire il pagamento del saldo, operando poi le conseguenti compensazioni.

Capo V - Garanzia definitiva e coperture assicurative

Articolo 98 (Garanzia definitiva)

1. La garanzia definitiva è disciplinata dal Contratto e dal Codice (art. 103).

Articolo 99 (Assicurazioni)

1. Il Contraente è obbligato a prestare almeno 10 (dieci) giorni prima della data di firma dell'Accordo Quadro una polizza di responsabilità civile professionale, stipulata con primaria compagnia d'assicurazione, a copertura dei rischi connessi all'attività oggetto dell'appalto per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Appalti Attuativi, e, quanto ai Servizi di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Lavori, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).
2. Il Contraente è inoltre obbligato, per gli Appalti Attuativi che ricomprendono i Servizi di Progettazione Esecutiva, a presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza che copra senza riserve i rischi di cui all'art. 106 co. 9 e 10 del Codice, includendo espressamente tra i danni conseguenti ad errori od omissioni della Progettazione anche quelli consistenti nelle nuove o maggiori spese di progettazione sopportate dal Politecnico a causa dell'errore od omissione. Per le società di ingegneria, si applica l'art. 1 co. 148 della Legge 124/2017.
3. Il Contraente deve altresì prestare almeno 10 (dieci) giorni prima della data di firma dell'Accordo Quadro la propria polizza RCT/O per la responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati.
4. Ogni variazione delle polizze in corso di esecuzione del Contratto deve essere comunicata dal Contraente al Politecnico, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.
5. La stipulazione dell'Accordo Quadro così come la liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'accensione e al mantenimento in corso di validità delle polizze disciplinate al presente articolo.

Capo VI - Vicende modificative o estintive del Contratto

Articolo 100 (Rinvio)

1. La modificazione dell'Accordo Quadro o degli Appalti Attuativi durante il periodo di efficacia, la sospensione delle prestazioni e il recesso del Committente sono disciplinati dal Codice (artt. 106, 107, 109).

Articolo 101 (Divieto di cessione del Contratto)

1. È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro o i singoli Appalti Attuativi.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 102 (Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento)

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento dei documenti, degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali e di quant'altro predisposto e realizzato nell'esecuzione dei Servizi dal Contraente, suoi dipendenti, consulenti o collaboratori (nel seguito, i «Beni»), sono acquisiti in via esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile al Politecnico, che può quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la modificazione, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Attuativi il Contraente garantisce che, nel momento in cui i Beni saranno consegnati al Politecnico, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato alla loro realizzazione avranno già fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisizione in proprietà, all'utilizzo e allo sfruttamento degli stessi da parte del Politecnico, nella loro interezza e in ogni singola componente.
3. In ogni caso, il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne il Politecnico da qualsivoglia azione o pretesa di terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e allo sfruttamento dei Beni.

Articolo 103 (Gestione informativa dei progetti)

1. Alla data di pubblicazione del Bando avente ad oggetto il presente Accordo Quadro, il Politecnico ha intrapreso il percorso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23 co. 13 del Codice. L'Ateneo è attualmente in una fase di complessa riorganizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e sta ottemperando agli adempimenti preliminari di cui all'art. 3 del D.M. Trasporti e Infrastrutture 560/2017. La Direzione Progettazione, Edilizia e Sicurezza (PROGES) ha in capo la definizione dei requisiti informativi in relazione agli obiettivi dell'organizzazione (OIR) attraverso la collaborazione con le altre Direzioni di Ateneo. I nuovi requisiti informativi di tipo generale modificano gli impianti documentali precedentemente approntati anche per la definizione dei requisiti informativi per la realizzazione (PIR) e la gestione (AIR) dei cespiti immobiliari.
2. I metodi e gli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture verranno introdotti secondo l'art. 6 del D.M. Trasporti e Infrastrutture 560/2017.
3. In sede di Appalto Attuativo il Politecnico allegnerà i requisiti informativi relativi all'incarico specifico (EIR/CI) contenenti gli allegati tecnici per la redazione dei modelli informativi fornendo gli standard di codifica degli elementi e la tipologia di informazioni funzionale agli obiettivi dei modelli in relazione alle fasi progettuali. I capitolati informativi relativi all'Appalto Attuativo riprenderanno i temi generali indicati nel presente Capitolato in relazione alle tempistiche intermedie e finali dei servizi. La struttura dei Gruppi di Lavoro definita nel Disciplinare per il Lotto oggetto del presente Capitolato è coerente con i processi generali previsti per la creazione dei modelli informativi.
4. I Container Informativi strutturati, semistrutturati e non strutturati devono essere codificati secondo gli standard forniti dal Politecnico in sede di Appalto Attuativo.
5. Il Politecnico, per ogni Appalto Attuativo, fornirà un Ambiente di Condivisione Dati di tipo distribuito, mettendo gratuitamente a disposizione del soggetto incaricato un ACDat strutturato in funzione della commessa per la progettazione e/o costruzione del Cespito Immobiliare. Il Contraente è tenuto a utilizzare per le consegne intermedie e finali (**Allegato "B"**) l'ambiente fornito dal Politecnico, ma è libero di utilizzare un proprio ACDat per lo svolgimento delle attività "in progress".
6. Lo scopo principale dell'organizzazione riguarda la gestione e la manutenzione dei cespiti Immobiliari nel tempo per garantire l'efficienza degli apparati tecnologici e la fruibilità degli spazi da parte

dell'utenza. Pertanto, i formati d'interscambio dati saranno di tipo aperto e funzionali a garantire la stabilità nel tempo dei "data set" di "facility management" che verranno descritti negli allegati tecnici al Capitolato Informativo dell'Appalto Attuativo.

Articolo 104 (Lingua ufficiale)

1. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dal Contraente devono essere redatti in lingua italiana, ovvero tradotti a sue spese, anche mediante traduzione giurata se richiesto dal Politecnico.
2. Diversamente, i predetti documenti si intendono non consegnati.

Articolo 105 (Controversie)

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro così come dei singoli Appalti Attuativi, che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Nel Contratto non è inclusa alcuna clausola compromissoria.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie il Contraente non ha ragione di rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 106 (Obblighi di riservatezza)

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio al Politecnico.
3. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.
4. Il divieto di comunicazione non opera per il Contraente nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori. Il Contraente assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti.

Articolo 107 (Spese e oneri fiscali)

1. Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione delle prestazioni sono a carico del Contraente, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato.
2. Ad esso spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge.
4. Tutti gli importi citati nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante s'intendono IVA esclusa, salvo diversa disposizione espressa.
5. Il Contraente assume l'onere degli eventuali diritti doganali, che s'intendono inclusi nel prezzo dei

Servizi.

Articolo 108 (Trattamento dei dati personali)

1. Il Politecnico e il Contraente si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.
2. Ai fini del presente articolo, Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore, in qualità di legale rappresentante. Il dato di contatto del Titolare è: politecnicoditorino@pec.polito.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
3. Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.

Articolo 109 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal Capitolato si applicano le norme vigenti.
2. I riferimenti a leggi o regolamenti, o a loro singole disposizioni, contenuti nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante, sono puramente esemplificativi e non escludono l’applicazione delle altre norme vigenti.

Articolo 110 (Allegati)

1. Sono acclusi al Capitolato per costituirne parte integrante i seguenti Allegati:

Allegato A - Prezzario.

Allegato B - Termini di esecuzione delle prestazioni.